

MATR. n°  
572009

UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI BARI

“ALDO MORO”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
CORSO DI LAUREA IN  
Magistrale in Giurisprudenza

---

TESI DI LAUREA  
IN  
**Sociologia del diritto**

**Diritto dei detenuti e suicidi nelle carceri**

RELATORE:  
Ch.mo Prof. Luigi Pannarale

LAUREANDO:  
Davide Tripani

---

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

# Diritti dei detenuti e suicidi nelle carceri

## Indice

<b>Introduzione</b> .....	5
<b>Capitolo 1 I diritti dei detenuti e le tutele previste dalla Costituzione</b> .....	10
<i>1.1.Premesse</i> .....	10
<i>1.2 L'articolo 27 della Costituzione</i> .....	11
<i>1.3 Principio di umanità della pena</i> .....	14
<i>1.4 Diritto al lavoro</i> .....	17
<i>1.5 Diritto alla professione religiosa</i> .....	20
<i>1.6. Diritto alla salute</i> .....	25
<i>1.7. Diritto alle relazioni familiari ed affettive</i> .....	29
<i>1.8. Diritto all'istruzione</i> .....	33
<b>Capitolo 2 Norme internazionali e diritto europeo sulle tutele dei detenuti</b> .....	37

2.1. Premesse .....	37
2.2. Il principio di umanità della pena .....	38
2.3. Regole minime della Risoluzione ONU .....	38
2.4. Le Regole Penitenziarie Europee .....	40
2.5. La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo .....	43
2.6. Il principio dell’umanità della pena nell’articolo 3 della CEDU .....	43
2.7. Il diritto alla salute nella CEDU .....	45
2.8. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti.....	47
2.9. Quando sussiste la violazione dell’articolo 3 CEDU? .....	50
2.10. Le conseguenze nell’ordinamento giuridico italiano della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo .....	51
<b>Capitolo 3 La realtà delle carceri italiane .....</b>	<b>55</b>
3.1 Premesse .....	55
3.2. Il problema del sovraffollamento carcerario .....	56
3.3. Il problema del sottorganico delle carceri italiane .....	58
3.4. La problematica dei detenuti LGBT nelle carceri italiane .....	59

<i>3.5. La problematica delle donne e madri nelle carceri italiane</i> .....	61
<i>3.6. “Lo Spazio Giallo”</i> .....	65
<i>3.7. Psicosi carcerarie</i> .....	67
<i>3.8. La “sessualità” dei detenuti</i> .....	69
<i>3.9. Il problema dell’autolesionismo dei detenuti</i> .....	71
<b>Capitolo 4 Il suicidio nelle carceri italiane</b> .....	74
<i>4.1. Premesse</i> .....	74
<i>4.2 Suicidio nelle carceri: statistiche</i> .....	74
<i>4.3. I “fattori antropologici” che portano al suicidio</i> .....	77
<i>4.4. I “fattori psicologici” che portano al suicidio</i> .....	78
<i>4.5 Suicidio rinunciatario</i> .....	82
<i>4.6. Suicidio melanconia</i> .....	82
<i>4.7. Suicidio lutto</i> .....	83
<i>4.8. Suicidio evasione</i> .....	83
<i>4.9. Suicidio fuga irrazionale</i> .....	84
<i>4.10. Suicidio protesta</i> .....	84
<i>4.12. Suicidio ricatto</i> .....	85
<i>4.13. Suicidio vendetta</i> .....	85

<b>Capitolo 5 Alcune possibili soluzioni del Legislatore italiano alle condizioni dei detenuti nelle carceri</b> .....	87
<i>5.1. Premesse</i> .....	87
<i>5.2. Le possibili soluzioni per evitare i suicidi nelle carceri</i> .....	88
<i>5.3. I possibili rimedi al sovraffollamento carcerario</i> .....	93
<i>5.4. Le possibili soluzioni dei detenuti LGBT</i> .....	98
<i>5.5. Le possibili soluzioni alle problematiche delle donne e madri detenute</i> .....	98
<i>5.6. Migliorare l'organico penitenziario</i> .....	100
<i>5.7. Migliorare la “sessualità” dei detenuti</i> .....	100
<b>Conclusioni</b> .....	102
<b>Bibliografia</b> .....	107
<b>Sitografia</b> .....	120

## Introduzione

Il tema del diritto dei detenuti e del suicidio nelle carceri è una questione annosa anche se i mass media sono poco propensi a parlarne.

Cosa accade all'interno degli istituti di pena? Quali diritti appartengono ai reclusi? A quali organi possono chiedere tutela ed in base a quali norme?

Queste semplici domande introducono l'oggetto del seguente elaborato, incentrato sulle questioni giuridiche concernenti il trattamento dei detenuti all'interno delle carceri italiane.

Questo elaborato, in particolare, si focalizzerà sulla tutela offerta dal nostro ordinamento alle persone recluse e sul tema del suicidio nelle carceri, un problema mai stato definitivamente risolto.

L'articolo 27 della Costituzione statuisce che: *“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”*

L'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale, sancisce i principi della personalità della pena e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Quella di “responsabilità penale” è la condizione di chi

subisce le conseguenze del proprio agire: ad esempio, una sanzione detentiva comminata a seguito del riconoscimento di colpevolezza di un reato che la prevede.

Non è possibile, quindi, sostituzione personale nella responsabilità penale, come lo è, viceversa, in quella civile, cioè nell'obbligo al risarcimento dei danni causati da un atto illecito. Un imputato, che opponga ricorso contro una sentenza di condanna, non può essere considerato colpevole della colpa; per cui, è condannato in prima istanza fino alla pronuncia della sentenza definitiva sulla stessa imputazione. Vige, dunque, nel nostro sistema la presunzione di non colpevolezza fino alla condanna definitiva: questo principio, affermato già da Montesquieu e presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha trovato piena attuazione solo col codice di procedura penale del 1989.

Il secondo comma attribuisce alla pena una funzione rieducativa, ripudiando ogni trattamento contrario al senso di umanità: il diritto di ogni individuo a non essere sottoposto né a torture né a pene o trattamenti inumani o degradanti viene garantito anche dalla Costituzione europea e va ad inserirsi nella più ampia tutela della

dignità umana e del diritto all'integrità della persona, a questi principi è ispirata la Legge 354/75 di riforma dell'ordinamento penitenziario.

Il terzo comma, nel testo approvato dall'Assemblea Costituente, recitava: *“Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”*. Il testo attuale è frutto della Legge costituzionale n. 1 del 2 ottobre 2007 che ha eliminato la pena di morte anche dai codici penali militari di guerra. La norma costituzionale, nella sua formulazione originaria, appariva ormai in conflitto con l'evoluzione sia dell'ordinamento italiano sia di quello europeo nonché contraddittoria con lo stesso articolo 2 della Costituzione. La modifica apportata ha, tra l'altro, reso più forte la posizione dell'Italia nella richiesta di sospensione universale delle pene capitali (la cosiddetta “moratoria internazionale sulla pena di morte”).

L'articolo 3 della CEDU statuisce che *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”*.

L'articolo 1 della legge 26 luglio 1975 n. 354 statuisce che: *“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.”*

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina, non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Nel 2017, al 15 dicembre, ci sono stati 52 suicidi nelle carceri italiane<sup>1</sup>.

Cosa porta i detenuti al suicidio? Quali sono le cause? Cosa deve fare il nostro Legislatore per poter porre fine a queste tragedie?

---

<sup>1</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls> il 26/12/2017

Come vengono trattati i nostri detenuti nelle nostre carceri? I detenuti conservano la loro dignità umana oppure le condizioni delle nostre carceri non lo permettono?

Il primo capitolo si occuperà dei diritti garantiti a questi soggetti dalla nostra Costituzione. Il secondo capitolo verterà sulle norme internazionali focalizzando l'attenzione sul diritto dell'Unione Europea e su come abbiano influito tali norme sull'ordinamento italiano. Il terzo capitolo tratterà della realtà carceraria. Il quarto capitolo verterà sul suicidio nelle carceri, nel quinto capitolo osserveremo alcune possibili soluzioni che il nostro Legislatore dovrà adottare per migliorare le condizioni in cui si trovano i detenuti italiani.

## Capitolo 1

### I diritti dei detenuti e le tutele previste dalla Costituzione

#### *1.1.Premesse*

Il trattamento penitenziario è edificato su dei principi che sono il frutto di un'ampia elaborazione dottrinale e scientifica volta a saldare insieme l'acquisizione della scienza criminologica, l'evoluzione del pensiero filosofico e i principi cardine della nostra Carta Costituzionale; principi che sono stati recepiti in chiare enunciazioni di carattere programmatico.<sup>2</sup> I principi costituzionali in materia penale, in una prospettiva di razionalità punitiva, delineano una cornice chiaramente preordinata a bilanciare l'efficienza repressiva con la garanzia dei diritti fondamentali della persona.<sup>3</sup>

«Gli istituti penitenziari siano luoghi di rieducazione e di reinserimento sociale e le condizioni di vita dei detenuti siano degne di persone umane»<sup>4</sup>; questo principio, enunciato da Papa Francesco, nel suo

---

<sup>2</sup> (Carducci, 2016) Finalità rieducativa della pena. Detenzione e rispetto dei diritti fondamentali: un ossimoro?, in Accademia marchigiana logica giuridica tratto da <https://www.accademiamarchigianalogicagiuridica.it/index.php?diritto=4> il 14/11/2017

<sup>3</sup> (Nicotra, 2014) Pena e reinserimento sociale Ad un anno dalla “sentenza Torreggiani”, tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale> il 11/11/2017

<sup>4</sup> (Papa Francesco, Appello di Papa Francesco, 2017), 4 gennaio 2017 [http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa\\_carcere\\_sia\\_luogo\\_rieducazione\\_con\\_noi\\_cappellani/1283482](http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa_carcere_sia_luogo_rieducazione_con_noi_cappellani/1283482) il 10/11/2017

appello al Mondo intero, è presente nell'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale che andremo ad analizzare nel prossimo paragrafo.

### ***1.2 L'articolo 27 della Costituzione***

*L'articolo 27 della Costituzione statuisce che: “La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.”*

L'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale statuisce espressamente “un divieto” ed un fine essenziale della sanzione penale: in particolare, le pene non possono consistere in “trattamenti contrari al senso di umanità” e devono “tendere alla rieducazione del condannato”. La prospettiva di una umanizzazione della pena ed il fine rieducativo che la pena deve proseguire evidenzia la necessità di prevedere un trattamento individualizzato per ciascun detenuto nonché una centralizzazione dell'assistenza agli ex-reclusi. I pilastri fondamentali del trattamento penitenziario sono pertanto: il lavoro, la religione e l'istruzione.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzie alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

Nel nostro ordinamento penale viene conferita preminenza assoluta al principio della rieducazione del reo a quello di umanizzazione delle pene ed al divieto di trattamenti contrari al senso di umanità.

Il sistema finalizza, pertanto, la detenzione a scopi, oltre che di emenda, di recupero sociale, attraverso l'applicazione al condannato di uno speciale "programma di trattamento", redatto da un'équipe di esperti in esito ad un'osservazione "scientifica" sulla personalità del soggetto che ne evidenzia i fattori di disadattamento sociale (articolo 13, L. 26.7.1975, n. 354).

Il trattamento penitenziario non si propone, tuttavia, immediate finalità rieducative, ma ha lo scopo di regolamentare la vita dei detenuti all'interno degli istituti a garanzia dell'ordine e della disciplina interne (articolo 1, L. 26.7.1975, n. 354) nonché (articolo 27, comma 3, della Costituzione; articolo 1, D.P.R. 30.6.2000, n. 230) di promuovere la modificazione positiva della personalità dei condannati orientandola secondo modelli comportamentali socialmente adeguati, che ne favoriscano il reinserimento sociale.<sup>6</sup>

Il principio della funzione rieducativa della pena ha ispirato l'introduzione nel nostro ordinamento delle misure alternative alla

---

<sup>6</sup> (Fiorentin, 2004) Il trattamento rieducativo, Diritto & Diritti, tratto da [https://www.diritto.it/osservatori/esecuzione\\_penale/fiorentin40.html](https://www.diritto.it/osservatori/esecuzione_penale/fiorentin40.html) il 29/07/2017

detenzione che, sostituendosi alle pene detentive ed abituando il condannato alla vita di relazione, rendono più efficace l'opera di risocializzazione.

La funzione della pena secondo l'articolo 27 della nostra Carta Costituzionale è quella di rieducare il reo al fine di inserirlo nella società.

Tendere alla rieducazione, come dice l'articolo 27, non deve essere un'utopia tendenziale da conciliare in qualche modo con altre più pressanti funzioni, ma essere l'essenza stessa della pena, infatti, secondo la Corte Costituzionale non ci può essere pena senza finalità rieducativa.<sup>7</sup>

Alla luce del finalismo rieducativo sorgono non pochi dubbi circa la compatibilità con la Costituzione anche della pena dell'ergastolo il cui carattere perpetuo è, per tanti versi, in contrasto con il principio di umanità, facendo perdere al recluso la speranza di poter riacquistare in futuro la libertà e, per ciò stesso, la natura illimitata della pena frustra il profilo rieducativo della medesima, tuttavia, già la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di evidenziare che *“la previsione astratta*

---

<sup>7</sup> (Flick, 2017) I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale, Diritto penitenziario e costituzione tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/saggi/43-i-diritti-dei-detenuiti-nella-giurisprudenza-costituzionale> il 31/07/2017

*dell'ergastolo deve ormai essere inquadrata in quel tessuto normativo che progressivamente ha finito per togliere ogni significato al carattere della perpetuità che all'epoca dell'emanazione del codice la connotava*".<sup>8</sup>

### **1.3 Principio di umanità della pena**

I valori della “umanità” e della “dignità della persona”, posti alla base del trattamento penitenziario fanno da corollario all'affermazione del principio della “assoluta imparzialità” nei riguardi di tutti i detenuti, “senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza, condizioni economiche e credenze religiose” (articolo 1, comma 2, dell'ordinamento penitenziario), che rappresenta una significativa applicazione del principio di eguaglianza dell'articolo 3, comma 1, della Costituzione che statuisce, infatti, che: *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”*<sup>9</sup>

Il comma 3° dell'articolo 32 dell'ordinamento penitenziario (L. n. 354 del 26 luglio 1975), statuisce che: *“Nessun detenuto o internato può*

---

<sup>8</sup> (Nicotra, 2014), Pena e reinserimento sociale ad un anno della “Sentenza Torreggiani” tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale-il-11/11/2017>

<sup>9</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Editoriale scientifica, Napoli

*avere, nei servizi dell'istituto, mansioni che importino un potere disciplinare o consentano l'acquisizione di una posizione di preminenza sugli altri.*”, al fine di assicurare la parità di condizioni di vita negli istituti penitenziari così come stabilito dall'articolo 3 dello stesso ordinamento penitenziario.<sup>10</sup>

Il rispetto della personalità del detenuto si esprime anche nella previsione per cui “i detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome”, così come sancito dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinamento penitenziario, e non più dal numero di matricola, accompagnata dal regolamento di esecuzione secondo la quale “nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i detenuti e gli internati deve essere usato il «lei», così come sancito dal articolo 70, comma 3, del D.P.R. 30 giugno 2000, n.230)<sup>11</sup>.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti e deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto, (articolo 1, comma 6 e

---

<sup>10</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Editoriale scientifica, Napoli

<sup>11</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Edizione scientifica, Napoli

articolo 13, comma 1 dell'ordinamento penitenziario), e non è più limitato alle tre tassative regole del Regolamento del 1931 (religione, istruzione e lavoro) ma, come recita il primo comma dell'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia, e tendere, anche attraverso al reinserimento sociale dei detenuti, come prevede l'articolo 1, comma 6 dell'ordinamento penitenziario.<sup>12</sup>

La disumanità della sanzione penale deve reputarsi in radicale conflitto con il rispetto della dignità umana e non può essere concessa o tollerata in nessuna ipotesi. La Corte Costituzionale specifica che la duplice prescrizione dell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione deve essere intesa in senso unitario, dal momento che un "trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato" (sentenza n.12 del 1966).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> (Ruotolo, Dignità e Carcere, 2012), Edizione scientifica, Napoli

<sup>13</sup> (Carducci, 2016), Finalità rieducativa della pena. Detenzione e rispetto dei diritti fondamentali: un ossimoro? in Accademia marchigiana logica giuridica da <https://www.accademiamarchigianalogicagiuridica.it/index.php?diritto=4> il 14/11/2017

#### ***1.4 Diritto al lavoro***

Il primo comma dell'articolo 1 della Costituzione, statuisce che:

*“L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.”*

Il lavoro in carcere deve avere un ruolo fondamentale per promuovere la reintegrazione sociale del condannato. Il lavoro dà modo ai detenuti di allargare le proprie competenze professionali, così da avere più chances di inserirsi nel mondo del lavoro una volta liberi, limitando il rischio di recidiva.<sup>14</sup>

Il lavoro costituisce lo strumento principale del trattamento penitenziario avente come fine ultimo la rieducazione e la risocializzazione del condannato in attuazione del disposto costituzionale secondo cui «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» (articolo 27 terzo comma). L'articolo 15 della legge contenente le norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (l. 354 del 26 luglio 1975) prevede che il trattamento penitenziario debba essere svolto avvalendosi *“principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione,*

---

<sup>14</sup> (Materia, 2017), La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro, XII rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/> il 24/08/2017

*delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno», e inoltre che «ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato (sia) assicurato il lavoro».* L'articolo 20 dell'ordinamento penitenziario, stabilisce l'obbligatorietà del lavoro per i soli condannati, infatti tale obbligo non può riguardare gli imputati i quali, vigendo la presunzione d'innocenza, non devono essere sottoposti al trattamento penitenziario, ma possono essere ammessi a svolgere attività lavorative soltanto laddove ne facessero richiesta e purché non sussistano giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria (articolo 15 terzo comma, dell'ordinamento penitenziario).<sup>15</sup>

Attraverso l'attività lavorativa retribuita il detenuto ha modo di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia, di acquisire competenze e di aumentare la fiducia nelle proprie capacità, obiettivi importanti che dovrebbero aiutarlo a cambiare stile di vita dopo la detenzione.

Le attività che i detenuti svolgono in carcere sono perlopiù poco “professionalizzanti”, e difficilmente si riesce a costruire un percorso di

---

<sup>15</sup> (Furafaro, 2008) Il lavoro penitenziario Aspetti giuridici e sociologici, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/furafaro/index.htm>, il 30/08/2017

reinserimento che consenta al detenuto di svolgere anche all'esterno l'attività che svolgeva in carcere.<sup>16</sup>

Il lavoro è considerato l'autentico presupposto del reinserimento sociale dell'ex detenuto non soltanto dal punto di vista meramente economico ma soprattutto perché esso aumenta l'autostima e la gratificazione personale e costituisce un'apertura verso l'emancipazione; le testimonianze di ex detenuti confermano l'importanza dell'esperienza di lavoro sia dentro l'istituto penitenziario che all'esterno, una attività lavorativa serve per impiegare il tempo in modo più proficuo e per progettare un futuro "normale", una volta conclusa l'espiazione della pena. Il lavoro, in quanto strumento principale della realizzazione della persona, costituisce l'aspetto più significativo ai fini della responsabilizzazione dei detenuti, infatti, il lavoro è il mezzo più adeguato per costruire una società di uomini liberi e uguali, nel segno dell'articolo 3, comma 2° della Costituzione.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> (Materia, 2017) La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro, XII Rapporto di Antigone tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/> il 24/08/2017

<sup>17</sup> (Nicotra, 2014), Pena e reinserimento sociale a un anno dalla "Sentenza Torreggiani", tratto da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale> il 11/11/2017

### ***1.5 Diritto alla professione religiosa***

L'articolo 19 della Costituzione statuisce che: *“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”*.

Il diritto a professare il proprio credo religioso nei luoghi di detenzione, può sembrare “secondario” rispetto ad altri come la libertà di muoversi e potere scegliere cosa fare, come e quando farlo, in una situazione complessa e delicata come quella detentiva un diritto siffatto risulta fondamentale per contribuire al mantenimento della dignità di ciascun individuo e alla sua qualità di vita, è proprio a questa esigenza che l'ordinamento giuridico ha dovuto rispondere cercando di regolamentare e fornire un'assistenza religiosa a tutti coloro che sono in una condizione di forte restrizione della libertà personale<sup>18</sup>.

In via generale, se dapprima la società tradizionale italiana era caratterizzata da un'omogeneità culturale che prevedeva il “regime di monopolio religioso del cattolicesimo”, oggi si contraddistingue per il

---

<sup>18</sup> (Capasso, 2016) La tutela della libertà religiosa nelle carceri, Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 19/2016, pag. 1-17 tratto da [http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/capasso.m\\_la\\_tutela.pdf](http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/capasso.m_la_tutela.pdf) il 31/07/2017

multiculturalismo e pluralismo religioso sempre crescenti, dovuti all'aumento degli stranieri insediatisi sul territorio nazionale. Il carcere da sempre rappresenta uno spaccato della società nel suo insieme, tant'è che nella maggior parte degli istituti penitenziari nazionali l'attuale composizione della popolazione detenuta risulta caratterizzata da un'elevata presenza di stranieri. Questa variegata e multi-etnica composizione comporta anche il moltiplicarsi delle credenze religiose a cui i singoli appartengono, e pone il problema dell'adeguatezza dei servizi di assistenza religiosa nonché dell'eguale rispetto dovuto agli appartenenti alle diverse confessioni religiose che si trovano privati della libertà personale.

Il servizio di assistenza spirituale all'interno degli istituti di prevenzione e di pena è essenzialmente regolato dalla legislazione statale unilaterale, in particolare dalla legge n. 345 del 1975 - Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, e dal D.P.R. n. 230 del 2000 - Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, che disciplinano l'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà per i condannati e gli internati.

Per quanto concerne il culto dei non cattolici, l'amministrazione è tenuta a mettere a disposizione idonei locali che siano utilizzabili anche per l'istruzione religiosa e la celebrazione dei riti su esplicita richiesta dei diretti interessati. Nonostante la norma sottolinei che la messa a disposizione dei locali per la celebrazione della preghiera è necessaria anche "in assenza di ministri di culto", all'interno delle carceri non sempre ciò è possibile a causa della carenza di locali idonei.<sup>19</sup>

Per i fedeli cattolici, l'ordinamento nazionale ha previsto che le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale all'interno delle carceri siano assicurate dalla presenza uno o più cappellani, inseriti stabilmente nel personale aggiunto della struttura penitenziaria.

Diverso e più complesso è l'iter burocratico affinché un ministro di altro culto possa accedere a un istituto penitenziario. Ai sensi di quanto dispone l'articolo 26 dell'ordinamento penitenziario i detenuti che professano un culto differente hanno il diritto di ricevere l'assistenza dei propri ministri, a patto che essi rientrino tra quelli "indicati a tal fine dal Ministero dell'interno".

---

<sup>19</sup> (Capasso, 2016), Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 19/2016, pag. 1-17 tratto da [http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/capasso.m\\_la\\_tutela.pdf](http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/capasso.m_la_tutela.pdf) il 31/07/2017

La regolamentazione giuridica dell'assistenza religiosa negli istituti di pena in Italia comprende anche l'aspetto dell'alimentazione, e l'incremento della popolazione straniera detenuta, proveniente da determinate etnie alle quali si associano diversi "credo", ha accentuato la necessità per le istituzioni carcerarie di occuparsene concretamente. Sono ormai diverse, infatti, le confessioni praticate nei luoghi detentivi: oltre al cattolicesimo; da un punto di vista numerico prevalgono l'islamismo, la componente ortodossa e quella protestante.

Per meglio favorire l'integrazione e garantire una piena tutela dei diritti, evitando tensioni e fenomeni di ghettizzazione, è divenuto necessario che le istituzioni si occupino di questo tema al fine di consentire a chi subisce restrizioni nella libertà personale di nutrirsi secondo coscienza, senza svalutare i propri riferimenti culturali ma soddisfacendone i bisogni spirituali anche nella quotidianità, infatti, in molte tradizioni il rispetto dei precetti in tema di alimentazione costituisce un aspetto essenziale dell'osservanza religiosa e dell'esercizio del diritto al culto. Se il diritto alla libertà religiosa è un diritto fondamentale nella società tutta, in carcere lo è ancor di più.

In contesti diversi da quello italiano ma con considerazioni del tutto applicabili alla realtà dei nostri istituti, è stato scritto che la religione

rappresenta nell'ambito carcerario una risorsa individuale e collettiva di particolare rilievo, utile per la ricostruzione di un'interiorità colpita da numerosi elementi destrutturanti il vuoto in cui trascorrono delle giornate forzatamente oziose; la perdita di autonomia, laddove i ritmi giornalieri sono stabiliti da altri e l' "infantilizzazione" è onnipresente. Le condizioni indegne in cui sovente versano gli istituti e per cui l'Italia è stata a più riprese condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; la promiscuità dovuta al sovraffollamento; la violenza insita nell'universo carcerario, e la lista potrebbe continuare ancora; di fronte a questi elementi, si diceva, il ricorso alla religione può consentire una ricostruzione interiore e la conquista di piccoli spazi di autonomia all'interno di un'istituzione totale.

La religione ha poi un ruolo pacificatore, in un contesto in cui il conflitto è sempre latente, per questa ragione il suo esercizio è spesso ben visto e incoraggiato dall'amministrazione stessa.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> (Martello, 2017), Figli di un dio minore. La libertà di religione in carcere, XII Rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-liberta-di-culto/> il 24/08/2017

### ***1.6. Diritto alla salute***

L'articolo 32 della Costituzione statuisce che: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*

Il diritto a trattamenti sanitari preventivi si configura come «tipico diritto a prestazione», che «consente che ne derivino autentici diritti soggettivi solo nel caso in cui esistano istituzioni sanitarie idonee ad offrire le prestazioni preventive e curative»; negli istituti penitenziari la suddetta esigenza è soddisfatta assicurando la presenza di un servizio medico e farmaceutico rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti (articolo 11, 1° comma, dell'ordinamento penitenziario), ferma restando la possibilità del "trasferimento", disposto dal magistrato di sorveglianza, dei condannati e degli internati in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura ove siano necessarie cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi interni (articolo 11, 2° comma, dell'ordinamento penitenziario). I detenuti sono sottoposti a visita medica generale all'atto dell'ingresso

in istituto e a periodici riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati (articolo 11, 5° comma, dell'ordinamento penitenziario), inoltre è loro assicurata la possibilità di richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di fiducia (articolo 11, 11° comma, dell'ordinamento penitenziario).<sup>21</sup>

Un aspetto fondamentale che riguarda il diritto alla salute della persona detenuta, è quello che concerne la determinazione delle situazioni di "incompatibilità" con la detenzione; occorre anzitutto ricordare che l'articolo 147, 1° comma, n. 2, del codice penale, prevede il rinvio facoltativo della pena nei confronti di chi si trova in condizione di grave infermità fisica; il tribunale di sorveglianza, competente a disporre il suddetto rinvio per i condannati, deve accertare l'incompatibilità con il regime detentivo ordinario tenendo conto di una serie di fattori documentati nella relazione sanitaria del personale specialistico e nella perizia medico - legale, tra i quali non solo l'entità della patologia ma soprattutto la possibilità di giovare di cure e trattamenti diversi e più efficaci di quelli che sono apprestati nelle istituzioni mediche esistenti presso il carcere.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> (Ruotolo, Diritto alla salute e trattamenti sanitari, 2002), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ruotolo.htm> il 12/11/2017

<sup>22</sup> (Ruotolo, Diritto alla salute e trattamenti sanitari, 2002), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ruotolo.htm> il 12/11/2017

Sottoporre delle persone malate ad una pena detentiva comporta la difficile ricerca di un punto di equilibrio tra il diritto alla salute del condannato e il diritto – dovere dello Stato a fargli espiare la pena. Da un lato i principi sanciti dagli articoli 27 e 32 della Costituzione “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo”; dall’altro, l’articolo 3 della stessa, che stabilisce: “*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge*” (quindi tutti, se subiscono una condanna, devono scontarla).<sup>23</sup>

Alla base di tutte le agevolazioni giuridiche, riservate ai condannati in precarie condizioni di salute, ci sono due articoli del codice penale, l’articolo 146 (modificato dalla legge 231/99, che disciplina la compatibilità tra detenzione e H.I.V./A.I.D.S.) e l’articolo 147.

L’articolo 146 del codice penale prevede il “rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena” quando il condannato è affetto da A.I.D.S. conclamata, o da grave deficienza immunitaria, o da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione.

---

<sup>23</sup> (ristretti.it, La tutela della salute nella legge penitenziaria, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/penitenziaria.htm> il 08/08/2017

L'incompatibilità si verifica quando la persona è in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più (secondo le certificazioni del Servizio sanitario penitenziario o di quello esterno) ai trattamenti terapeutici praticati in carcere.

L'articolo 147 del codice penale prevede il “rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena” per “chi si trova in condizioni di grave infermità fisica”.

La legge non dice nulla per definire meglio il concetto di “grave infermità fisica” e per saperne di più dobbiamo guardare alla giurisprudenza che, peraltro, contiene anche elementi contraddittori.

Viene riconosciuta nel caso in cui la malattia conduca la persona alla morte senza che vi sia alcuna possibilità di cura; non è sufficiente, però, essere affetti da una malattia cronica irreversibile, bisogna che le condizioni fisiche del malato siano tali da poterne escludere la pericolosità.<sup>24</sup>

L'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario dispone che: *“Ove siano necessari cura o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati*

---

<sup>24</sup> (ristretti.it, La tutela della salute nella legge penitenziaria, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/penitenziaria.htm> il 08/08/2017

*sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura”.*

Non si tratta, quindi, di una concessione eventuale e discrezionale ma di un preciso diritto, peraltro riconosciuto anche agli imputati, sul cui trasferimento è competente il giudice che procede nei loro confronti. Se il trasferimento deve essere disposto con urgenza (nel caso di malesseri improvvisi o altre situazioni di rischio) è il direttore a provvedervi, informandone subito il magistrato competente, il D.A.P. e il provveditore regionale alle carceri (articolo 17 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà.)<sup>25</sup>.

### ***1.7. Diritto alle relazioni familiari ed affettive***

L'articolo 29 della Costituzione statuisce che: *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.*

*Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.”*

---

<sup>25</sup> (ristretti.it, La tutela della salute nella legge penitenziaria, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/penitenziaria.htm> il 08/08/2017

L'articolo 31 della Costituzione statuisce che: *“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”*.

L'ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive anche in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'articolo 28 afferma che: *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.<sup>26</sup>

La famiglia è presente nell'ordinamento penitenziario soprattutto come «soggetto verso cui il detenuto ha diritto di rapportarsi», e in questo senso è considerata come risorsa nel percorso di reinserimento sociale

---

<sup>26</sup> (Giustizia.it, Diritti dei detenuti, 2017) Diritti dei detenuti, tratto da [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_7.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page), il 31/08/2017

del reo, tanto che i rapporti con la famiglia sono uno degli elementi del trattamento individuati dall'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario.

Il problema della tutela della vita familiare introduce una serie di delicate problematiche riguardo al difficile equilibrio tra l'esigenza punitiva dello Stato e la garanzia dei diritti fondamentali, a questo delicato equilibrio fanno riferimento le Regole penitenziarie europee quando all'articolo 64 stabiliscono che: *“la detenzione, comportando la privazione della libertà, è punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi di detenzione non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, salvo come circostanza accidentale giustificata dalla necessità dell'isolamento o dalle esigenze della disciplina”*. Le relazioni familiari sono considerate un elemento essenziale nel successivo articolo 65, dove si legge che *“ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da: (...) lettera c) mantenere e rafforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e con la comunità esterna, al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie”*.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> (Bargiacchi, 2002) Esecuzione della pena e relazioni familiari Aspetti giuridici e sociologici, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/index.htm#misure>, il 13/11/2017

L'ordinamento penitenziario prevede, all'articolo 18, la possibilità per detenuti ed internati di essere ammessi ai colloqui con i congiunti e con altre persone, anche se al comma 3° viene subito specificato che particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari, intendendo in questo senso valorizzare i rapporti con la famiglia quali elementi del trattamento, espressamente previsti dall'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, accanto alla triade “lavoro, istruzione, religione”.<sup>28</sup>

L'ordinamento penitenziario stabilisce al comma 5° dell'articolo 18 che: *"può essere autorizzata nei rapporti con la famiglia, e in casi particolari con terzi, corrispondenza telefonica"*, rimandando al regolamento d'esecuzione la definizione delle relative modalità.

L'utilizzabilità del telefono da parte dei detenuti e degli internati, anche se prevista come mezzo surrogatorio rispetto ai colloqui, costituisce un'assoluta novità della legge penitenziaria del 1975. Il progresso tecnologico ha ormai reso il telefono uno strumento di uso quotidiano, ed oggi, ancor di più, in considerazione della crescente diffusione della rete telefonica, la comunicazione telefonica rappresenta uno strumento

---

<sup>28</sup> (Bargiacchi, 2002) Esecuzione della pena e relazioni familiari Aspetti giuridici e sociologici, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/index.htm#misure>, il 13/11/2017

di fondamentale importanza per il mantenimento dei rapporti con la famiglia. La realtà delle nostre carceri che assiste alla continua crescita del numero di detenuti ed internati stranieri, ci dimostra come in molti casi la corrispondenza telefonica costituisca l'unica modalità di contatto con i familiari, spesso residenti all'estero. Il nuovo regolamento d'esecuzione ha recepito questo cambiamento, prevedendo l'uso del telefono come strumento ordinario, eliminando la subordinazione alla mancata fruizione dei colloqui visivi e aumentando la durata delle comunicazioni da sei a dieci minuti.<sup>29</sup>

### ***1.8. Diritto all'istruzione***

L'articolo 34 della Costituzione statuisce che: *“La scuola è aperta a tutti.*

*L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.*

*I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.*

---

<sup>29</sup> (Bargiacchi, 2002) Esecuzione della pena e relazioni familiari Aspetti giuridici e sociologici, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità, tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/index.htm#misure>, il 13/11/2017

*La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.”*

L'articolo 34 della Costituzione, al primo comma sancisce che "la scuola è aperta a tutti"; tale espressione è suscettibile di due diverse interpretazioni: la prima, quella dominante, individua nell'espressione in esame, il diritto del singolo al godimento delle attività scolastiche; la seconda giunge a riconoscere a ciascun individuo un vero e proprio diritto soggettivo all'istruzione.<sup>30</sup>

Il secondo comma dell'articolo 34 della nostra Carta Costituzionale, prevede che i corsi d'istruzione obbligatori siano gratuiti. L'articolo 34, al comma tre, estende il diritto di fruire del servizio scolastico sino ai "gradi più alti degli studi", riconoscendo tale diritto a ciascun individuo, capace e meritevole, anche se privo di mezzi. Comparando il secondo e terzo comma dello stesso articolo, potrebbe sembrare che l'istruzione inferiore obbligatoria rischi di essere offerta a condizioni peggiori rispetto a quella superiore, non obbligatoria, questo timore è alimentato dal contenuto del quarto ed ultimo comma dell'articolo 34 in cui lo

---

<sup>30</sup> (Coralli, 2002), L'istruzione in carcere; L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/coralli/index.htm>, il 28/08/2017

Stato, al fine di rendere effettivo il diritto di ciascun individuo di godere del servizio scolastico di grado più elevato, si è impegnato ad eliminare tutto un insieme di situazioni economiche che possono impedire ad un soggetto la prosecuzione degli studi, questa esigenza si pone, a maggior ragione, in merito ai corsi di scuola dell'obbligo, per i quali ricordiamo è prevista la gratuità del servizio, indipendentemente dalla valutazione della capacità e del profitto dello studente.

Il quarto comma dell'articolo in questione si propone di rendere effettivo il diritto, di cui al comma terzo dello stesso articolo, sancito nell'espressione "raggiungere i più alti gradi degli studi", riconoscendo il diritto all'eliminazione delle disuguaglianze economiche che possono impedire, di fatto, la fruibilità di tale servizio, a tal fine lo Stato provvede attribuendo, ai soggetti capaci e meritevoli, borse di studio ed assegni familiari.

Conclusa l'analisi dell'articolo 34 della Costituzione riassumiamo i punti essenziali che sono emersi dall'analisi di questo articolo. Il diritto all'istruzione è certamente un diritto costituzionale, per la precisione è un "diritto civico".<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> (Coralli, 2002), L'istruzione in carcere; L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/coralli/index.htm> il 30/08/2017

Il primo comma dell'articolo 19 dell'ordinamento penitenziario affronta, con l'espressione «secondo gli ordinamenti vigenti», la necessità di attivare, in carcere, corsi della scuola dell'obbligo omogenei e fungibili a quelli che si svolgono all'esterno; in detto comma è stato precisato che i corsi scolastici istituiti nei penitenziari non devono differenziarsi o avere carattere speciale rispetto a quelli delle scuole pubbliche.

I corsi scolastici in carcere devono in tutto adeguarsi ai programmi d'istruzione che si svolgono ordinariamente all'esterno. Lo scopo di questa disposizione è quello di consentire ai detenuti studenti di proseguire, senza difficoltà, la loro formazione scolastica una volta che torneranno liberi.<sup>32</sup>

L'80% dei detenuti che studia in carcere non commette più reati una volta fuori di prigione.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> (Coralli, 2002) L'istruzione in carcere; L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/coralli/index.htm> il 30/08/2017

<sup>33</sup> (Casciaroli, 2015) Scuola e carcere: quando studiare abbatte la recidiva, tratto da <http://www.gruppoabele.org/scuola-e-carcere-quando-studiare-abbatte-la-recidiva/> il 15/11/2017

## Capitolo 2

### **Norme internazionali e diritto europeo sulle tutele dei detenuti**

#### ***2.1. Premesse***

Esistono dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nel Preambolo dello Statuto delle Nazioni Unite, cui si riconosce una tutela maggiore rispetto ad altri; il loro riconoscimento è ormai un obbligo imprescindibile da parte dell'intera Comunità internazionale, derivante dal diritto consuetudinario cogente, *ius cogens*. Le norme di *ius cogens* attualmente esistenti a tutela dei diritti fondamentali dell'uomo sono quelle che vietano la commissione delle cosiddette *gross violations*, un catalogo che ricomprende al suo interno, tra gli altri, il crimine di genocidio, la tortura, la schiavitù o il trattamento disumano e degradante dei prigionieri politici.<sup>34</sup>

In questo capitolo affronteremo i diritti dei detenuti nel diritto internazionale, focalizzando l'attenzione sull'articolo 3 CEDU e sulla Giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che avendo sede a Strasburgo viene nominata per semplicità "Corte di Strasburgo".

---

<sup>34</sup> (Gori, 2015) Articolo 3 CEDU Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti in, L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/index.htm> il 30/08/2017

## ***2.2. Il principio di umanità della pena***

Il principio di umanità della pena, viene sancito dall'articolo 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che dice: *“Nessuno sarà sottoposto a tortura né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.”*

Lo stesso principio viene statuito dall'articolo 3 della CEDU che statuisce: *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o a trattamenti inumani e degradanti.”*

## ***2.3. Regole minime della Risoluzione ONU***

Le «regole minime» della Risoluzione ONU del 30 agosto 1955, costituiscono l'estremo limite a salvaguardia del rispetto e della dignità degli individui in situazioni di privazione della libertà, tali regole, rappresentano l'attuazione pratica dell'articolo 10 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, secondo cui, tutte le persone private della loro libertà dovrebbero essere trattate con umanità e con rispetto della dignità.<sup>35</sup>

La risoluzione ONU del 30 agosto 1955 che ha stabilito le regole minime per il trattamento dei detenuti, contemplando i locali di detenzione ha fissato i requisiti che devono avere, ed infatti:

---

<sup>35</sup> (Claudio DeFilippi, 2001), Il sistema Europeo di tutela del detenuto Giuffrè editore per il professionista e l'azienda, Milano

- Il punto 9.1 dispone che *“Le celle o camere destinate all'isolamento non devono essere occupate che da un solo detenuto. Se, per motivi particolari, come per un momentaneo affollamento, è necessario fare eccezione a questa regola, si dovrà evitare di collocare due detenuti in una camera o cella.”*;
- Il punto 9.2. dispone che *“Quando si utilizzano dormitori, questi devono essere occupati da detenuti accuratamente selezionati e riconosciuti adatti ad essere collocati. La notte saranno sottoposti a regolare sorveglianza, adatta al tipo di stabilimento considerato.”*;
- Il punto 10.1. dispone che *“I locali di detenzione, e in particolare quelli destinati ad accogliere i detenuti durante la notte, devono rispondere alle esigenze della igiene, tenuto conto del clima, particolarmente per ciò che riguarda la cubatura, la superficie minima, l'illuminazione, il riscaldamento e la ventilazione.”*;
- Il punto 11. dispone che *“In ogni locale in cui i detenuti devono vivere o lavorare: le finestre devono essere sufficientemente grandi perché il detenuto possa leggere e lavorare alla luce naturale; la chiusura di queste finestre deve permettere l'entrata dell'aria fresca, vi sia o no ventilazione artificiale. L'illuminazione artificiale deve*

*essere sufficiente per permettere al detenuto di leggere o di lavorare senza danno della vista.”;*

- Il punto 12. dispone che *“Gli impianti sanitari devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali al momento voluto, in modo proprio e decente.”;*
- Il punto 13. dispone che *“Gli impianti di bagno e di doccia devono essere sufficienti perché ciascun detenuto possa essere posto in condizione di utilizzarli ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza che esige l'igiene secondo la stagione e la posizione geografica, ma almeno una volta la settimana sotto un clima temperato.*
- Il punto 14. dispone che *“Tutti i locali frequentati regolarmente dai detenuti devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di pulizia.”;*

#### ***2.4. Le Regole Penitenziarie Europee***

Il Consiglio d'Europa si è focalizzato sulle persone private delle libertà successivamente all'entrata in vigore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La prima stesura di un documento finalizzato alla tutela dei diritti dei detenuti va fatta risalire al 1973: si tratta delle Regole Minime per il trattamento dei detenuti, adottate dal Comitato

dei Ministri. Esse nacquero anche a seguito della forte influenza che esercitò il primo documento internazionale dedicato alle persone private della libertà personale, ovvero le Regole Minime adottate con la Risoluzione il 30 agosto del 1955 da parte dell'Onu.<sup>36</sup>

*“La finalità delle regole è:*

*a) di stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell'amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e di trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo;*

*b) di stimolare le amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una prassi fondate su principi attuali finalizzati ed equi;*

*c) di incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa svolgere al meglio le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e della soddisfazione della propria vocazione professionale;*

---

<sup>36</sup> (Fantauzzi, 2016) Diritti dei detenuti in Italia verso un'esecuzione della pena Costituzionalmente orientata, Sapienza Università di Roma

*d) di definire criteri di base realistici che permettano alle Amministrazioni penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati livelli qualitativi”.*<sup>37</sup>

Queste regole formano i principi fondamentali che devono guidare l'amministrazione penitenziaria: dal rispetto della dignità dei detenuti, al rispetto della proporzionalità della misura detentiva, dal riconoscimento dell'importanza del contatto con la società esterna ai fini di garantire un adeguato processo di reinserimento, alla necessità di un controllo periodico delle condizioni di detenzione.<sup>38</sup>

Le Regole Penitenziarie Europee, sanciscono che: *“La privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana”*; la finalità del trattamento dei condannati deve essere quella di salvaguardare la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permetta la durata della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale. Con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e di provvedere ai propri bisogni dopo

---

<sup>37</sup> (Comitato dei Ministri della Comunità Europea , 1987) Regole minime per il trattamento dei detenuti tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/europa/trattamento.htm> il 20/11/2017

<sup>38</sup> (Fantauzzi, 2016) I diritti dei detenuti in Italia verso un'esecuzione della pena Costituzionalmente orientata, Sapienza Università di Roma

la dimissione; vietando, inoltre, qualsiasi discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.<sup>39</sup>

### ***2.5. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo***

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo è un trattato internazionale con il quale gli Stati membri del Consiglio d'Europa si sono impegnati a garantire i diritti fondamentali civili e politici sia ai propri cittadini che a chiunque si trovi sotto la loro giurisdizione, infatti, ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione, ha titolo ad adire la Convenzione europea dei diritti dell'uomo ogni persona, organizzazione non governativa o gruppo di individui che si trovino sotto la giurisdizione di uno Stato membro.<sup>40</sup>

### ***2.6. Il principio dell'umanità della pena nell'articolo 3 della CEDU***

L'articolo 3 della CEDU statuisce che *“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani e degradanti”*.

---

<sup>39</sup> (Comitato dei Ministri della Comunità Europea , 1987) Regole minime per il trattamento dei detenuti tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/europa/trattamento.htm> il 20/11/2017

<sup>40</sup> (Gori, 2015) Articolo 3 CEDU Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti, in *L'altro diritto* Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/index.htm> il 17/08/2017

Detto divieto, di carattere fondamentale, assoluto ed inderogabile, rappresenta uno dei valori fondamentali delle società democratiche<sup>41</sup>.

Il divieto sancito dall'articolo 3 della Convenzione rappresenta un elemento costante in tutti gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo e in gran parte delle Costituzioni moderne; come tale la Corte ha più volte ribadito l'importanza del divieto definendolo "un principio fondamentale delle società democratiche".<sup>42</sup>

La Corte di Strasburgo ritiene che rientrino nello spreto di operatività del divieto di trattamento inumano o degradante tutte quelle ipotesi in cui le condizioni di fatto della detenzione, pur non costituendo in maltrattamenti fisici e psichici volontariamente inflitti, appaiono comunque lesive della dignità umana dei detenuti, tra cui spiccano: condizioni di sovraffollamento, carenze igienico-sanitarie, illuminazione o areazione insufficienti, temperature eccessivamente alte o basse ecc.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> (Walter, 2016), I diritti dei detenuti in Italia – tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key editore, Vialvi

<sup>42</sup> (Gori, 2015) Articolo 3 CEDU Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/index.htm> il 17/08/2017

<sup>43</sup> (Antonia, 2017), Spazio detentivo minimo e violazione dell'art. 3 CEDU: per una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità, in Diritto penale e processo fasc. 1, pp. 122-131

Dall'articolo 3 CEDU viene fatto discendere il divieto di pene disumane e degradanti: la violazione dell'articolo 3 può discendere tanto dalle condizioni della detenzione, quanto dalla sottoposizione a particolari regimi, quanto ancora dalla durata della pena.<sup>44</sup>

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo non contiene alcun riferimento specifico alla condizione dei soggetti privati della libertà, la lacuna della Convenzione tuttavia, viene colmata dall'attività giurisprudenziale della Corte e della Commissione, gli organi giurisdizionali del Consiglio d'Europa, i quali hanno operato fin dalla metà degli anni Sessanta per riempire questo vuoto normativo.<sup>45</sup>

### ***2.7. Il diritto alla salute nella CEDU***

La Convenzione europea dei diritti dell'uomo non contiene alcuna disposizione espressamente e specificamente dedicata al diritto alla salute come ad esempio l'articolo 32 della nostra Carta Costituzionale, ciò non significa che il diritto alla salute non trovi alcuna forma di tutela nell'ambito del sistema CEDU, in particolare ad opera della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo; il diritto alla

---

<sup>44</sup> (Antonia, 2017) Spazio detentivo minimo e violazione dell'art. 3 CEDU: per una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità, in *Diritto penale e processo* fasc. 1, pp. 122-131

<sup>45</sup> (Gori, 2015) Articolo 3 CEDU Trattamenti inumani e degradanti, la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti, in *L'altro diritto* Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/index.htm> il 17/08/2017

salute, in particolare, è stato così ricondotto nell'alveo dei diritti garantiti, quale corollario del diritto alla vita (articolo 2 CEDU), del divieto di pene e trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 CEDU), del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio (articolo 8 CEDU).<sup>46</sup>

Il diritto alla salute riceve dalla Corte di Strasburgo una tutela solo indiretta, "di riflesso" per situazioni nelle quali il pregiudizio alla salute si riflette nella lesione o messa in pericolo di altri diritti garantiti dalla Convenzione; o strumento tramite il quale la Corte europea ha potuto attrarre nell'ambito della tutela convenzionale il diritto alla salute delle persone detenute, valutando la compatibilità delle condizioni della detenzione rispetto alla Convenzione, è rappresentato dall'articolo 3 CEDU, Il divieto di tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti ha carattere fondamentale, assoluto e inderogabile. La Corte di Strasburgo ha più volte affermato che l'articolo 3 CEDU «racchiude uno dei diritti fondamentali delle società democratiche», la cui ratio

---

<sup>46</sup> (Cecchini, 2017) La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo, in *Diritto penale contemporaneo*. Tratto da [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CECCHINI\\_2017a.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CECCHINI_2017a.pdf) il 19/11/2017

principale va ricercata nell'esigenza di garantire protezione al principio essenziale della dignità umana.<sup>47</sup>

### ***2.8. Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti***

Il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti (CTP) è un organo del Consiglio d'Europa che cerca di prevenire i casi di torture e delle pene o trattamenti inumani o degradanti nel territorio degli Stati che hanno firmato la Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti Inumani o Degradanti.<sup>48</sup>

Gli aspetti essenziali del CTP sono due: si tratta, innanzitutto, di un comitato a livello europeo e, in secondo luogo, di un'istituzione che non intende limitarsi alla prevenzione della "tortura", ma si propone di controllare tutte quelle situazioni che potrebbero equivalere a "pene o trattamenti inumani o degradanti"; in tal ambito è previsto un sistema di visite nei luoghi di detenzione per verificare le condizioni di trattamento delle persone private della libertà, con facoltà di visitare

---

<sup>47</sup> (Cecchini, 2017), La tutela del diritto alla salute in carcere nella giurisprudenza della corte europea dei diritti dell'uomo, in *Diritto Penale Contemporaneo*. Tratto da [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CECCHINI\\_2017a.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CECCHINI_2017a.pdf) il 19/11/2017

<sup>48</sup> (Walter, 2016) *I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU*, Key Editore, Vicalvi

carceri, centri di detenzione minorile, commissariati di polizia, centri di identificazione ed espulsione per immigrati irregolari, istituti psichiatrici ed altre strutture simili;<sup>49</sup> le visite sono di due tipi: periodiche e, quando le circostanze lo richiedono (spesso a seguito di segnalazioni o di denunce) specifiche, che normalmente vengono effettuate senza preavviso.<sup>50</sup>

Il maltrattamento carcerario può risultare inumano e degradante anche quando viene accertato il mancato rispetto dei parametri di detenzione come elaborati dal CTP tra cui il sovraffollamento, situazione che ovviamente influenza in modo negativo tutti i servizi e le attività in un carcere abbassando la qualità complessiva della vita in un istituto penitenziario tale da risultare esso stessa inumana o degradante da un punto di vista fisico. È necessario un programma soddisfacente di attività (lavoro, istruzione, sport ed altro) al fine di tutelare il benessere dei detenuti compatibilmente con la sofferenza derivante dalla condizione carceraria.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

<sup>50</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

<sup>51</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

Lo spazio delle celle a disposizione di ciascun detenuto dovrebbe essere di 7 m<sup>2</sup>, con una distanza di 2 m tra le pareti e di 2,50 m tra il pavimento ed il soffitto; un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali di un ambiente umano così come deve essere garantito un accesso adeguato a spazio dove poter fare il bagno o la doccia, è inoltre auspicabile che l'acqua corrente sia resa disponibile all'interno delle celle.<sup>52</sup>

È importante assicurare a tutti l'accesso alle attività sportive, culturali e ricreative così come risulta fondamentale fornire un adeguato trattamento carcerario ed un costante servizio di supporto psicologico, la stessa struttura carceraria deve avere un buon livello di manutenzione al fine di rendere efficienti tutte le sue potenzialità.<sup>53</sup>

Come vedremo nel prossimo paragrafo, la Corte di Strasburgo, ricorre a questi parametri dettati dal CTP per giudicare se ci sia stato o meno la violazione dell'articolo 3 CEDU.

---

<sup>52</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

<sup>53</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

## ***2.9. Quando sussiste la violazione dell'articolo 3 CEDU?***

La Corte di Strasburgo ha stabilito che, in caso di spazio detentivo pro capite inferiore ai 3 m<sup>2</sup> vi è una presunzione assoluta di violazione dell'articolo 3 CEDU, mentre in ipotesi di uno spazio contenuto tra i 3 e i 4 m<sup>2</sup> vanno valutati anche i fattori ulteriori quali le condizioni igienico- sanitarie, la mancanza di aria o di luce ecc.,<sup>54</sup> ad esempio, nella sentenza Sulejmanovic contro Italia, emessa il 16 luglio 2009, nella quale, il ricorrente lamentava che ogni detenuto disponeva di una superficie media di 2,70 m<sup>2</sup>, la Corte ha osservato che una tale situazione, secondo le sue valutazioni, ha inevitabilmente causato disagio e inconvenienti quotidiani al ricorrente costretto a vivere in uno spazio molto ridotto, di gran lunga inferiore alla superficie minima auspicata dal CPT; a parere della Corte, la flagrante assenza di uno spazio personale di cui ha sofferto il ricorrente è un trattamento inumano e degradante; conseguentemente, vi è stata la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa delle condizioni in cui il ricorrente è stato detenuto fino ad aprile 2003.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> (Antonia, 2017) Spazio detentivo minimo e violazione dell'articolo 3 CEDU: per una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità della pena, in *Diritto penale e processo* fasc. 1, pp. 122-131;

<sup>55</sup> (Walter, 2016), *I diritti dei detenuti in Italia – tutele e garanzie alla luce della CEDU*, Key Editore, Vicalvi

## ***2.10. Le conseguenze nell'ordinamento giuridico italiano della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo***

La giurisprudenza di Strasburgo deve prevalere sulla normativa interna seguendo un doppio binario; il giudizio di costituzionalità, nel quale la giurisprudenza di Strasburgo funge da norma interposta, resta per le violazioni da parte delle leggi interne sia della Convenzione europea, sia della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati, qualora la legge interna costituisca attuazione del diritto dell'Unione e la previsione della Carta che viene in gioco in quel momento sia «corrispondente» a quella della Convenzione europea e non possa essere ritenuta dotata di effetti diretti.<sup>56</sup>

A seguito della condanna della Corte di Strasburgo all'Italia, nel caso Torreggiani, in cui lo Stato italiano fu condannato al risarcimento di 10.600 euro per il danno morale subito a causa del sovraffollamento, il Legislatore italiano introdusse notevoli novità al ordinamento penitenziario col decreto legge 146 del 23 dicembre 2013 – convertito con modifiche nella legge n. 10 del 21 febbraio 2014 – la più importante è stata la modifica dell'articolo 69 comma 6 dell'ordinamento

---

<sup>56</sup> (Lamarque, 2010) Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte costituzionale italiana, in *Corriere giuridico*, pag. 955-965

penitenziario che ora prevede alla lettera B), tra le funzioni del Magistrato di Sorveglianza, anche il potere di provvedere sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti *“l’inosservanza da parte dell’amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all’esercizio dei diritti”*<sup>57</sup> e dunque fu introdotto un reclamo di tipo giurisdizionale disciplinato dall’articolo 35 bis dell’ordinamento penitenziario; con tale procedura è possibile presentare doglianze anche in relazione anche in relazione alle condizioni carcerarie.<sup>58</sup>

Una delle altre innovazioni apportate al nostro ordinamento penitenziario, a seguito della sentenza Torreggiani, fu l’inserimento dell’articolo 35-ter nella legge sull’ordinamento penitenziario che disciplinano *“i rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali nei confronti dei soggetti detenuti o internati”*; è stata introdotta la possibilità per il detenuto di richiedere, mediante reclamo al Magistrato di Sorveglianza,

---

<sup>57</sup> Articolo 69, comma 6 lettera b), legge n. 354/75

<sup>58</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

il risarcimento del danno per i periodi di detenzione in carcere in cui ha subito un trattamento inumano e degradante come cristallizzato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo; esse sono di due tipi, la prima consiste in una riduzione della pena residua da scontare in misura di un giorno ogni dieci giorni di pena espiata in condizioni di detenzioni inumane e degradante in violazione dell'articolo 3 della CEDU, per chi ha terminato di scontare la condanna è prevista la corresponsione di otto euro a titolo di risarcimento del danno per ogni giorno in cui ha subito tale pregiudizio<sup>59</sup>.

L'articolo 35-ter ha perciò provveduto ad assicurare, per i casi di violazione dell'articolo 3 della CEDU, un rimedio in forma specifica, consistente nella riduzione del periodo di restrizione della libertà personale di un giorno per ogni dieci di lesione del diritto, quando ciò non sia possibile, un risarcimento pari a otto euro per ogni giorno trascorso nelle condizioni predette.<sup>60</sup>

La disciplina dell'articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario è un "osservata speciale" da parte della dottrina per i possibili aspetti di violazione di alcuni fondamentali parametri costituzionali, alludendo

---

<sup>59</sup> (Walter, 2016) I diritti dei detenuti in Italia – Tutela e garanzia alla luce della CEDU, Key Editore, Vicalvi

<sup>60</sup> (Sentenza n. 83, 2017) Corte Costituzionale tratto da <http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0083s-17.html> il 11/11/2017

principalmente alla pena dell'ergastolo e la quantificazione del risarcimento “a misura fissa”, in quanto l'ergastolano non potrebbe beneficiare concretamente dello “sconto di pena” concesso a titolo risarcitorio né avrebbe potuto giovare del rimedio economico, possibile soltanto nei casi tassativi previsti dalla norma penitenziaria.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> (Fiorentin F. , 2016), Un primo passo verso la “messa a regime costituzionale” del risarcimento per l'inumana detenzione dei condannati all'ergastolo, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc.4, pp. 1462-1471;

## Capitolo 3

### La realtà delle carceri italiane

#### 3.1 Premesse

Dopo aver analizzato i diritti dei detenuti, nella nostra Costituzione e nell' diritto Unione Europea, nel seguente capitolo parleremo della reale situazione delle carceri italiane e delle problematiche che affrontano i detenuti nei nostri istituti di pena; bisogna innanzitutto dire che: *“il carcere è prima di tutto segregazione, alla sua base c'è l'idea implicita che la società sia l'effetto di due forze contrastanti, una forza di aggregazione e una di segregazione.”*<sup>62</sup> Gustavo Zagrebelsky, nel suo saggio, «Il tempo e lo spazio del “Capro espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere», cita l'episodio evangelico descritto nel capitolo 5° del Vangelo secondo Marco, in cui Gesù scaccia i demoni da un indemoniato di Gerasa e sottolineando l'ingratitude del popolo, afferma che il carcere è nato più che come sanzione, come pulizia dei suoi scarti: poveri, vagabondi, mendicanti, sbandati, irregolari d'ogni genere, offerte da offrire in sacrificio all'ordine sociale.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> (Zagrebelsky, 2015), Il tempo e lo spazio del “Capro espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere, in Diritto e società, pag. 1-11

<sup>63</sup> (Zagrebelsky, 2015), Il tempo e lo spazio del “Capro espiatorio”. Del paradosso della dignità in carcere, in Diritto e società, pag. 1-11

### ***3.2. Il problema del sovraffollamento carcerario***

*“Eravamo in otto in una cella da quattro, sempre in cella, come i cani, uscivamo dalla cella due volte al giorno al massimo”.* (Un ex detenuto).

Le carceri italiane sono sovraffollate e il personale è in sottorganico.

Nel 2017, nelle carceri italiane sono presenti 57.994 detenuti<sup>64</sup>, rispetto ai 50.544 posti regolamentari, ci sono quindi 7.450 detenuti in più rispetto a quanti le nostre carceri possono contenere, al contrario di ogni populismo, gli stranieri costituiscono il 34% del totale dei detenuti<sup>65</sup>, di conseguenza il 66% dei detenuti sono italiani.

Le donne detenute sono soltanto il 4% del totale dei detenuti<sup>66</sup>, di conseguenza il 96% dei detenuti sono uomini.

*«Un carcere più affollato è generalmente un carcere in cui non aumentano le persone detenute per i fatti più gravi, ma quelle appartenenti alle fasce più marginali, e che generalmente commettono i reati di minor rilievo. Per questi detenuti ci sarà, ovviamente, meno*

---

<sup>64</sup> (Giustizia.it, Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 31 ottobre 2017, dati del Ministero della Giustizia, 2017) Tratto da [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page;jsessionid=ssUC6ICDr9EK4RwpRJ+1GRm8?contentId=SST48940&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=ssUC6ICDr9EK4RwpRJ+1GRm8?contentId=SST48940&previousPage=mg_1_14) il 31/10/2017

<sup>65</sup> (Giustizia.it, Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 31 ottobre 2017, dati del Ministero della Giustizia, 2017) Tratto da [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page;jsessionid=ssUC6ICDr9EK4RwpRJ+1GRm8?contentId=SST48940&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=ssUC6ICDr9EK4RwpRJ+1GRm8?contentId=SST48940&previousPage=mg_1_14) il 30/10/2017

<sup>66</sup> (Giustizia.it, Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 31 ottobre 2017, dati del Ministero della Giustizia, 2017) Tratto da [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page;jsessionid=ssUC6ICDr9EK4RwpRJ+1GRm8?contentId=SST48940&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page;jsessionid=ssUC6ICDr9EK4RwpRJ+1GRm8?contentId=SST48940&previousPage=mg_1_14) il 31/10/2017

*spazio, ma anche meno lavoro, meno formazione professionale, meno attenzione al diritto alla salute e meno sostegno psicologico.*

*Il carcere per loro sarà più duro, più lontano dagli standard di legalità nazionale ed internazionale, e meno efficace nel promuovere il loro reinserimento, producendo a sua volta una società meno sicura.»<sup>67</sup>*

Il tema del sovraffollamento carcerario si collega strettamente alla tutela della dignità della persona e al rispetto dei suoi diritti fondamentali, il cui riconoscimento assume, in ambito penitenziario, connotati specifici, sia perché il loro esercizio è condizionato dal fatto che il soggetto si trovi in una condizione di limitazione della propria libertà personale, sia perché attraverso il loro godimento è possibile perseguire quel fine rieducativo della pena costituzionalizzato all'articolo 27, comma 3, della Costituzione.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> (Scandurra, 2017), Il ritorno del sovraffollamento, Torna il carcere, XII Rapporto di Antigone. Tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-numeri-del-carcere/>, il 24/08/2017

<sup>68</sup> (Monte, 2017) Poteri normativi del governo e sovraffollamento carcerario, rivista AIC, pag. 1-24

### ***3.3. Il problema del sottorganico delle carceri italiane***

Nelle carceri italiane, su 41.253 agenti di polizia penitenziaria prevista ne sono presenti 33.082, ci sono quindi ben 8.171 agenti di polizia penitenziaria in meno.<sup>69</sup>

Nelle carceri italiane, su 1.376 funzionari – «Funzionari prof.tà giuridico-pedagogica area III, “educatori”» - previsti, ve ne sono 894 ossia ben 482 in meno.<sup>70</sup>

Risulta evidente la discrepanza presente fra l’organico previsto e quello in forza, una carenza che si avvicina di molto al -20%. La carenza d’organico fra il personale femminile è leggermente più alta, andando a superare seppur di poco, il -20%. Si tratta di un elemento caratteristico dell’universo carcerario italiano che pare essere il risultato di due principali fattori: da un lato i numerosi distacchi (parliamo, in particolare, di distacchi extra moenia presso altri servizi: GOM<sup>71</sup>,

---

<sup>69</sup> (Maculan, 2017) “Sotto organico”: il personale degli istituti penitenziari XIII Rapporto di Antigone tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-operatori/> il 24/08/2017

<sup>70</sup> (Maculan, 2017) “Sotto organico”: il personale degli istituti penitenziari XIII Rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-operatori/> il 24 /08/2017

<sup>71</sup> Il Gruppo Operativo Mobile è stato istituito nel 1997 e definito normativamente con decreto ministeriale il 14.02.1999. Il GOM è chiamato a vigilare sul buon funzionamento del regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento penitenziario ed opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP)

USPEV<sup>72</sup>, DAP<sup>73</sup> etc.), dall'altro le nuove assunzioni di personale che sembrano non essere in grado di controbilanciare i distacchi ed i pensionamenti degli operatori più anziani.<sup>74</sup>

### ***3.4. La problematica dei detenuti LGBT nelle carceri italiane***

La condizione delle persone transessuali è drammatica: vivono separate dagli altri detenuti, sono oggetto di desiderio sessuale e al contempo di “disgusto” per la loro “manifesta diversità”, spesso sono straniere con un decreto di espulsione che le attende a fine pena; non solo, la risposta del carcere alle loro esigenze è ben poca cosa: mancano controlli medici specialistici sulla somministrazione degli ormoni; il sostegno psicologico loro fornito è del tutto insufficiente, come anche è assente

---

<sup>72</sup> L'Ufficio per la Sicurezza Personale e per la Vigilanza (U.S.Pe.V.) del Corpo di Polizia Penitenziaria è stato istituito con D.M. 31 marzo 2004.

Con P.C.D. dell'8 settembre 2015, viene articolato in due Reparti:

- Reparto “Sicurezza del Ministero”, con sede presso il Ministero di Giustizia, che attende ai servizi di vigilanza, sorveglianza e controllo della sede ministeriale e delle persone che ivi operano ed accedono, tutela, scorta e protezione del Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle altre personalità soggette a misure di protezione.

- Reparto “Sicurezza organi centrali”, presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, con compiti di vigilanza, sorveglianza e controllo delle strutture dipendenti dal Ministero, nonché di sicurezza delle persone che ivi operano ed accedono.

<sup>73</sup> Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria istituito dall'art. 30 della Legge 395/1990, nell'ambito del Ministero della giustizia

- ha la gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria
- svolge i compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive
- svolge i compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati.

<sup>74</sup> (Maculan, 2017), “Sotto organico”: il personale degli istituti penitenziari, XIII Rapporto di Antigone tratto <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-operatori/> il 24 agosto 2017 il 24/08/2017

una corretta educazione sessuale: il tema del sesso, infatti, continua ad essere ostinatamente un tabù.<sup>75</sup>

Aumentano i suicidi in carcere di persone appartenenti a minoranze sociali, tra cui transessuali.

Esistono dei reparti speciali per la detenzione delle transgender, ma questa divisione dei reclusi è “una forma di ghettizzazione”<sup>76</sup>

Tutte le modalità di detenzione oggi applicate risultano inevitabilmente discriminatorie se si considerano gli spazi di movimento, le ore d’aria concesse, l’accesso alla scolarizzazione, alla formazione, alle attività lavorativa, alle attività sportive, etc. ed inoltre appare difficile poter disporre a livello nazionale di medici specializzati nel settore (ad esempio nel campo dell’endocrinologia) assegnati all’ambito penitenziario dal Servizio Sanitario Nazionale a cui spetta la tutela della salute in carcere.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> (ristretti.it, Transessuali e omosessuali in carcere: proposte per il futuro, 2004)”, tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/omosessuali.htm> il 15/09/2017

<sup>76</sup> (Associazione Ristretti Orizzonti, 2010) Giustizia: transessuali in carcere; quando il “reparto speciale” è sinonimo di ghetto, tratto da <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti-2013/giustizia-transessuali-in-carcere-quando-il-reparto-speciale-e-sinonimo-di-ghetto> il 1/09/2017

<sup>77</sup> (Caro, 2017) Tra sezioni-ghetto, abusi e sopraffazioni. Dove e come vive la comunità LGBT ristretta? XIII Rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-lgbt/> il 24/08/2017

### ***3.5. La problematica delle donne e madri nelle carceri italiane***

Le donne pare che abbiano maggiori problemi materiali e psicologici nella detenzione: la loro personalità e la loro sensibilità sono più complesse, soffrono per l'assenza di affettività, per la lontananza dai figli, dalla famiglia e dalla vita normale.<sup>78</sup>

Le donne che entrano in carcere sono segnate da un contesto di grave marginalità sociale, riflesso nel tipo di reati per cui vengono incarcerate. Sono i reati legati al patrimonio, alla legge sulle droghe e i reati contro la persona quelli per i quali le donne vengono più frequentemente condannate alla pena detentiva.<sup>79</sup>

Ma come vivono le detenute in tali condizioni di esiguità numerica e dispersione nel territorio? Per quanto riguarda le attività lavorative, le detenute lavoranti al 30 giugno 2016 sono 840, di cui 356 straniere. Se è vero che le lavoranti rappresentano circa il 37% delle detenute a fronte di una media nazionale del 28%, è anche vero che in grande maggioranza sono esclusivamente impiegate in servizi d'istituto, ad esempio addette alle pulizie e aiuto cuoche (73,6% del totale delle lavoranti). 42% sono le detenute alle dipendenze dell'amministrazione

---

<sup>78</sup> (Mattei, 2002) La detenzione domiciliare speciale, Università di Brescia

<sup>79</sup> (Fabini, 2017) Donne e carcere: quale genere di detenzione? XII Rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/> il 24/08/2017

penitenziaria addette alle lavorazioni, 22% ai servizi extra murari, ex articolo 21, e 6% alla manutenzione ordinaria dei fabbricati; il restante 26,4% delle lavoranti che non sono alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, si divide tra lavoranti in istituto per conto di imprese, in esterno, ex articolo 21, semilibere per datori di lavoro esterni e lavoranti in istituto per conto di imprese. Non si lavora in tutte le regioni e in alcune si lavora poco. Per quanto riguarda la possibilità di accesso ai corsi di istruzione, nell'anno scolastico 2015/2016 sono 137 le detenute iscritte a corsi CISL (ex alfabetizzazione), 265 iscritte alla primaria, 231 alla primaria di primo grado, 95 ad altri corsi, in 64 sono iscritte ai licei, possibilità tuttavia presente solo in Campania e Lazio, in 51 agli istituti professionali e in 81 agli istituti tecnici.<sup>80</sup>

Una questione centrale rispetto alla detenzione femminile è quella della presenza nelle carceri italiane di detenute con figli a seguito, tematica delicata sia dal punto di vista del diritto delle detenute con figli ad essere madri, sia del diritto dei figli di detenute da un lato a crescere con la propria madre e dall'altro a non dover per questo passare i primi anni

---

<sup>80</sup> (Fabini, 2017) Donne e carcere: quale genere di detenzione? XIII Rapporto di Antigone tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/> il 24/08/2017

di vita, età delicatissima di formazione, in un ambiente insalubre come quello carcerario.<sup>81</sup>

In Italia i “figli del carcere” sono “solo” una cinquantina, cosa da non sottovalutare, non parlano, non hanno voce per difendere la loro vita e al diritto a nascere liberi, nascono già in galera e sono segnati dal destino delle loro madri. È necessario forse ricordare il principio della preminenza dell’interesse del bambino contemplato nell’articolo 3 della Convenzione sui diritti del bambino di New York del 1989 che recita: *"in tutte le decisioni riguardanti i bambini di competenza sia delle istituzioni pubbliche o privata e di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente"*.

«La Costituzione individua i diritti relazionali della personalità e cioè il diritto ad essere allevato e educato da entrambi i genitori, comunque nell’ambito della propria famiglia (articolo 18); il diritto a non essere separato dai genitori e quello di mantenere rapporti personali e contatti diretti con quello dei (o entrambi) genitori da cui separato per ragioni familiari (articolo 9), o sociali (articolo 10); il diritto di essere educato,

---

<sup>81</sup> (Fabini, 2017) Donne e carcere: quale genere di detenzione? XIII Rapporto di Antigone, tratto da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/> il 24/08/2017

mantenuto, istruito senza subire gravi, (o comunque rilevanti) pregiudizi allo sviluppo della personalità, senza abuso dei poteri inerenti alla potestà, e dunque nel rispetto delle proprie capacità, aspirazioni, ed inclinazioni personali (articoli 19 e 20).»<sup>82</sup>

Il comma 9 dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), statuisce che: *“Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido”*; di recente il legislatore ha dimostrato una crescente preoccupazione per le implicazioni problematiche di tale previsione, individuate: 1. Nel fatto che il mero nascere da una madre “sbagliata”, o meglio sfortunata, determini l'internamento di un minore in una struttura di tipo cui gli adulti accedono solo a seguito di terminate procedure; 2. Nel dubbio che il destinatario principale della tutela sia la madre, e non tanto il minore o la relazione affettiva; 3. Nella certezza dei danni derivanti dalla brusca interruzione di un rapporto simbiotico al compimento dei tre anni.<sup>83</sup>

Nel bambino-detenuto si sviluppano modalità relazionali particolari, in quanto il rapporto madre-figlio è soggetto ad ingerenze del personale di

---

<sup>82</sup> (Baccaro, 2003), Carcere e salute, Sapere Edizioni, Mercato San Severino, tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/baccaro/index.htm> il 12/11/2017

<sup>83</sup> (Ripoli, 2006), Carcere Risocializzazione diritti, (M. L. Isabel Cortés, a cura di) G. Giappichelli Editore, Torino

sorveglianza, del regolamento, delle vicende giudiziarie e delle frustrazioni personali. La minore tutela della figura paterna nel suo ruolo genitoriale appare essere un ulteriore grave problema per lo sviluppo dell'affettività del bambino, in quanto raramente tale figura viene contemplata quale pari opportunità rispetto alla madre. I bambini vivono il dramma della separazione dal genitore e le difficoltà individuali successive di adattamento ad un diverso contesto affettivo.<sup>84</sup> Alcune associazioni hanno creato appositi spazi per aiutare i bambini che vivono in carcere con le loro madri o che vanno a trovare i loro genitori come vedremo nel prossimo paragrafo.

### ***3.6. “Lo Spazio Giallo”***

Lo Spazio Giallo nel carcere è il luogo dedicato ai bambini, qui gli operatori possono intercettarne i bisogni, accoglierli in uno spazio dedicato a loro, dove si preparano all'incontro con il genitore o decantano il disagio del distacco.

L'esperienza dello Spazio Giallo è nata nel 2007 nel carcere milanese di San Vittore, oggi la Rete di accoglienza è attiva in Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Campania, accogliendo così diecimila bambini su centomila. La presenza del Sistema Spazio Giallo nei tre istituti di

---

<sup>84</sup> (Baccaro, 2003) Carcere e salute, Edizioni Sapere, Mercato di San Severino, tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/baccaro/index.htm> il 12/11/2017

Milano è l'elemento di continuità che costituisce il circuito di accoglienza del sistema penitenziario cittadino per le famiglie e i bambini.

Lo Spazio Giallo nel carcere è un sistema che prevede linee guida e formazione per un approccio relazionale che investe il carcere nell'attività di accoglienza ambientale diffusa; interventi di attenzione e di cura al bambino che entra in carcere: interventi di sostegno al nucleo familiare, osservatorio di ricerca permanente, un programma di formazione per la polizia penitenziaria che concilia accoglienza sensibile, controllo e sicurezza.

Lo Spazio Giallo è anche uno spazio in cui il bambino si prepara all'incontro e un percorso riservato ai bambini per attenuare l'impatto con un ambiente potenzialmente traumatico e consentire al bambino di orientarsi.

Lo Spazio Giallo in carcere è:

- il luogo dove intercettare il disagio e garantire il diritto al mantenimento del legame genitoriale;
- il luogo strategico di connessione tra l'interno e l'esterno del carcere;
- il luogo di attivazione della rete istituzionale, in particolare con la polizia penitenziaria;

- il luogo di attivazione della rete sociale esterna, per raggiungere tutti i servizi che il territorio prevede;
- il luogo d'incontro con altre famiglie e servizio di informazione e consulenza.<sup>85</sup>

### ***3.7. Psicosi carcerarie***

Nelle istituzioni penitenziarie le manifestazioni psicopatologiche sono particolarmente frequenti; esse possono essere la continuazione o l'esacerbazione di disturbi psichici preesistenti, oppure la strutturazione di una risposta di tipo psicotico ad eventi particolarmente traumatizzanti dal punto di vista psicologico, quali l'entrata in carcere, l'attesa di giudizio, la previsione di condanna, la sentenza stessa.

Consideriamo la “sindrome da ingresso in carcere” come una serie di disturbi psichici e psicosomatici che compare tanto più frequentemente e pesantemente quanto più elevato è il grado di educazione, di sensibilità e di cultura dei soggetti detenuti. Il trauma da ingresso in carcere può diventare tanto più forte quanto maggiore è il divario fra il tenore di vita condotto in libertà e quello carcerario, la risposta del soggetto si modula in base alla sua struttura di personalità e alle abilità

---

<sup>85</sup> (Bambini Senza Sbarre, 2017), Spazio giallo nel carcere, tratto da <http://www.bambinisenzasbarre.org/spazio-giallo-nel-carcere/> il 29/11/2017

o capacità di adattamento in possesso, nonché all'ambiente-cella e ai compagni.<sup>86</sup>

Entrando in prigione il detenuto deve accettare in primis tutti gli ordinamenti dell'amministrazione penitenziaria, ma anche i numerosi riti e miti della subcultura carceraria, ivi compreso un severo codice non scritto di regolamento fra detenuti.

Dietro le sbarre l'inaccettabile diventa quotidianità, perdere la libertà di uscire a fare una passeggiata, o semplicemente a prendere una boccata d'aria, avere a che fare, anche nella propria intimità, con persone che spesso non si rispettano e di cui sempre si sospetta, può essere particolarmente stressante. Lo stato di detenzione modifica perfino le funzioni cognitive del soggetto e soprattutto la capacità di prendere decisioni che subisce un forte declino, cambia poi la percezione della realtà, si rielaborano ad esempio gli eventi che hanno condotto al carcere vivendo la così detta "sindrome di innocenza", si innescano meccanismi difensivi come la "minimizzazione", la "razionalizzazione" e la "proiezione" che hanno lo scopo di permettere la sopravvivenza dell'interessato, malgrado le enormi e immediate privazioni subite all'entrata in carcere. La vita in carcere, infatti, è

---

<sup>86</sup> (Baccaro, 2003) Carcere e salute, Edizioni Sapere, Mercato di San Severino, tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/baccaro/index.htm> il 12/11/2017

particolarmente dura ed a parte i problemi legati all'endemico sovraffollamento e alla mancanza di fondi per garantire ai carcerati una detenzione più a misura d'uomo, è lo stato di detenzione in sé, la privazione delle libertà personali, l'insolita e del tutto innaturale promiscuità che si è costretti ad avere con gli altri, l'incertezza sul proprio futuro, l'allontanamento dai propri affetti, che possono determinare dei cambiamenti nella persona, spesso in senso negativo. Questo vale anche sotto l'aspetto delle abitudini sessuali, quando non derivano da una libera scelta.<sup>87</sup> Nel prossimo paragrafo analizzeremo la problematica della "sessualità" dei carcerati.

### ***3.8. La "sessualità" dei detenuti***

In carcere la sessualità, poiché negata, diventa un'ossessione. Non è raro che alcuni detenuti si prostituiscono a compagni di cella per procurarsi denaro per potersi comperare la droga (o altri oggetti personali cui è abituato e che gli vengono negati in carcere). L'amministrazione penitenziaria cerca di prevenire tali problemi, prima ancora che si presentino, mettendo ad esempio in celle isolate i trans, che potrebbero creare uno stato di confusione fra i detenuti. Con l'arrivo

---

<sup>87</sup> (Priorietti, 2006) Dietro le sbarre: vita sessuale in carcere, tratto da <http://www.ristretti.it/commenti/2006/maggio/proietti.htm>, il 15/11/2017

in carcere di un nuovo detenuto che si sia macchiato di un crimine contro i bambini, le leggi non scritte dei detenuti della prigione prevedono la sodomizzazione del reo. Naturalmente oltre ai casi di prostituzione e di violenza sessuale omosessuale vi sono anche casi di rapporti omosessuali consenzienti, poiché che chi entra in carcere anche se prima ha avuto una vita sessuale normale, ovvero ha potuto scegliere il proprio o la propria partner con la massima libertà, se eterosessuale non ha forse mai pensato ad avere un partner dello stesso sesso, pratica verso la quale nella vita di persona libera può aver provato semplice avversione, se non addirittura ripugnanza. In carcere tutto cambia, i detenuti raccontano che dopo un primo periodo in cui tutto si pensa meno che alla sessualità, comincia a farsi opprimente il desiderio, il bisogno di allentare le tensioni che, man mano, si sono andate creando nell'apparato genitale.<sup>88</sup>

Permettere ai detenuti di vivere i propri affetti, aprire le carceri alla sessualità è un tentativo concreto di umanizzare la detenzione ed è un segnale importante di prospettiva per i detenuti e per i familiari, perché negare, impedire ad un detenuto la sessualità comporta sul piano sostanziale privarne anche la moglie o la fidanzata o la compagna che,

---

<sup>88</sup> (Priorietti, 2006) Dietro le sbarre: vita sessuale in carcere, tratto <http://www.ristretti.it/commenti/2006/maggio/proietti.htm>, il 15/11/2017

in definitiva, non hanno alcuna colpa da espiare. Interrompere il flusso dei rapporti umani ad un singolo individuo significa separarlo dalla sua stessa storia personale, significa amputarlo di quelle dimensioni sociali che lo hanno generato, nutrito e sostenuto. Il carcere demolisce, anno dopo anno, quella che si potrebbe definire l'identità sociale del detenuto.<sup>89</sup>

### ***3.9. Il problema dell'autolesionismo dei detenuti***

Gonin, nel suo libro «Il corpo carcerato» del 1994, descrive il martirio del corpo incarcerato: parla degli «ingoiatori», che usano il proprio intestino come ripostiglio; la vocazione diffusa per la bocca sdentata, a seguito di una domanda ossessiva per l'estrazione dei denti invece che per la loro cura; le proiezioni selvagge sulla pelle, dai rossori agli eczemi fino alle «martorizzazioni» volontarie (labbra e palpebre cucite con lo spago, tatuaggi deturpanti), auto amputazioni delle dita, delle orecchie e altro ancora, rischio suicidario e di contagio a malattie infettive.<sup>90</sup>

La ricerca di Gonin ha messo in evidenza che i comportamenti auto aggressivi sono rari al momento dell'incarcerazione (1,7%); dai sette

---

<sup>89</sup> (Ceraudo, 2006) La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali ed ambientali tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/documenti/ceraudo.htm> il 15/11/2017

<sup>90</sup> (Gonin, 1994) Il corpo incarcerato, Edizioni Gruppo Abele, Torino

giorni ai quattro mesi raggiungono il 9%; dopo i quattro mesi la tendenza volge alla rassegnazione, la percentuale si stabilizza sul 4,5% dopo circa sei mesi; si mantiene intorno al 3,5% per tutto il periodo della detenzione. Si evidenzia inoltre che alcuni detenuti moltiplicano i gesti auto aggressivi lungo tutto il periodo della detenzione, alternando automutilazioni, scioperi della fame, ingestioni di corpi estranei; ciò accade specialmente in persone giovani, tossicodipendenti, malati mentali, extracomunitari, soprattutto se per la prima volta, può arrecare traumi tali da determinare pratiche autolesionistiche o suicide.

È necessario accertare eventuali stati di fragilità fisica o psichica o qualsiasi indizio o inclinazione della persona suscettibile di sfociare in atti di auto o di etero aggressione; secondo alcuni studiosi la condotta auto lesiva del soggetto recluso può avere tre origini soggettive diverse, così da potersi distinguere, tra:

- autolesionismo con causa psichica: come sintomo di psicosi o nevrosi carceraria;
- autolesionismo con causa emotiva: come atto istintivo di protesta nei confronti dell'operatore dell'amministrazione penitenziaria o dell'autorità giudiziaria;

- autolesionismo con causa razionale, come atto deliberato diretto ad ottenere strumentalmente un beneficio lo giudiziario – penitenziario.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> (Baccaro, 2003), Carcere e Salute, Edizioni Sapere, Mercato di San Severino tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/baccaro/index.htm> il 12/11/2017

## **Capitolo 4**

### ***Il suicidio nelle carceri italiane***

#### ***4.1. Premesse***

Il termine “suicidarsi” deriva dal latino “sui” e “caedes”, cioè “uccisione di se stesso”: il suicidio, un atto ad esito fatale che il soggetto, con la coscienza e l’aspettativa di un esito fatale, pianifica e porta a termine per ottenere lo scopo di morire; l’OMS, definisce il suicidio “un atto di eliminazione di se stesso, deliberatamente iniziato ed eseguito dalla persona interessata, nella piena consapevolezza o aspettativa di un suo risultato fatale”.<sup>92</sup>

#### ***4.2 Suicidio nelle carceri: statistiche***

Nelle carceri italiane, dal 2009 al 2017, ci sono stati 491 morti suicidi<sup>93</sup>, il numero è decrescente in anno in anno.

Nel 2009 ci sono stati 72 suicidi, di cui: il 79% per impiccamento, il 19% per asfissia gas e il 10% per avvelenamento.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> (Digiovanni, 2016) Il linguaggio della reclusione: suicidio e autolesionismo in carcere, Università degli studi di Torino Dipartimento di psicologia

<sup>93</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

<sup>94</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

Nel 2010 ci sono stati 66 suicidi, di cui: il 82% per impiccamento, l'11% per asfissia gas, il 5% per avvelenamento, l'1% per soffocamento e l'1% per dissanguamento.<sup>95</sup>

Nel 2011 il numero dei suicidi è rimasto invariato rispetto al 2010, ossia ci sono stati 66 suicidi, di cui: il 67% per impiccamento, il 18% per asfissia gas, il 9% per avvelenamento e il 6% per soffocamento<sup>96</sup>.

Nel 2012 ci sono stati 60 suicidi, di cui: il 72% per impiccamento e il 28% per asfissia gas<sup>97</sup>.

Nel 2013 ci sono stati 49 suicidi, di cui: il 74% per impiccamento, il 16% per asfissia gas, il 4% per avvelenamento, il 4% per avvelenamento e il 2 % per abbruciamento<sup>98</sup>.

Nel 2014 ci sono stati 44 suicidi, di cui: il 87% per impiccamento, il 9% per asfissia gas, il 2% per colpi da arma da fuoco, e il 2% per dissanguamento<sup>99</sup>.

---

<sup>95</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

<sup>96</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 28/11/2017

<sup>97</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

<sup>98</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

<sup>99</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

Nel 2015 ci sono stati 43 suicidi, di cui: il 91% per impiccamento, il 5% per asfissia gas, il 2% per caduta finestra e il 2% per avvelenamento<sup>100</sup>.

Nel 2016 ci sono stati 39 suicidi, di cui: l'85% per impiccamento, il 3% per avvelenamento, l'8% per asfissia gas, il 2% per soffocamento e il 2% per caduta scale<sup>101</sup>.

Nel 2017, al 15 dicembre, ci sono stati 52 suicidi, di cui: il 81% per impiccamento, il 13% per asfissia gas, il 2% per dissanguamento e il 4% per soffocamento<sup>102</sup>.




Figura 1 Grafico tratto dal Dossier "Morire di carcere" 2002 – 2017, Ristretti orizzonti al 26/12/2017 carcere" 2002 – 2017.

<sup>100</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls> il 26/12/2017

<sup>101</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

<sup>102</sup> (ristretti.it, Morire di carcere: dossier 2000 - 2017, 2017), tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>, il 26/12/2017

### ***4.3. I “fattori antropologici” che portano al suicidio***

Il “tagliarsi”, il farsi male e il tentativo di togliersi la vita costituiscono la sola forma di autorappresentazione e l’unica voce rimasta a chi, per definizione e condizione, è senza voce, infatti, al detenuto viene imposta, quasi fosse una pena aggiuntiva, la drastica riduzione della facoltà di comunicare col resto della società, attraverso una rigida regolazione e un contingentamento spesso ingiustificato con l’esterno; è dentro questo vuoto, questa sospensione o attenuazione delle possibilità di comunicazione che il detenuto, rimasto “senza parola” e incapace di ricorrere a mezzi diversi, finisce con l’adattarsi a parlare attraverso il proprio corpo.<sup>103</sup>

I suicidi hanno come protagoniste persone prevalentemente in attesa di giudizio definitivo e accadono nei primi mesi dopo l’arresto; la prospettiva di una pena lunga pare avere un peso nella decisione, non vi è correlazione fra reato commesso e suicidio, vi è invece una forte relazione con l’evolversi «dell’esperienza detentiva», a questo proposito influiscono in particolare i frequenti trasferimenti a cui la persona è sottoposta.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> (Luigi Maconi, 2015) *La pena e i diritti – Il carcere nella crisi italiana*, Carrocci editore, Roma

<sup>104</sup> (Miravalle Michele, 2016) *La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie*, in *Politica del diritto*, fasc. 1-2, pp. 217-258;

Le vittime sono in larga maggioranza persone per le quali, sin dal momento dell'ingresso in carcere, è stato rilevato un «disagio mentale»; i suicidi, solo in rare occasioni hanno avuto come protagonisti soggetti «sconosciuti» all'amministrazione, o per i quali non era stato ravvisato un fattore di rischio.<sup>105</sup>

Dagli interventi attuati emerge il tentativo di una normalizzazione dei casi problematici, da tale normalizzazione della criticità pare nascondere la difficoltà nel cogliere i tratti distintivi dei singoli casi, a favore di una agire seriale e burocratizzato che coinvolge tutti gli attori del sistema; l'utilizzo di sezioni «non ordinarie», destinate all'isolamento, o comunque alla custodia particolare dei soggetti problematici, non appare una soluzione soddisfacente, infatti, i suicidi si realizzano principalmente proprio all'interno di quelle sezioni scarsamente aperte verso l'esterno, poco dotate dal punto di vista delle risorse «trattamentali» e, in ultima analisi percepite come punitive.<sup>106</sup>

#### ***4.4. I “fattori psicologici” che portano al suicidio***

*«Solitudine, segregazione tanto fisica quanto psicologica, scarsa autonomia (dall'orario in cui svegliarsi a quello in cui mangiare)*

---

<sup>105</sup> (Miravalle Michele, 2016) La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie, in *Politica del diritto*, fasc. 1-2, pp. 217-258;

<sup>106</sup> (Miravalle Michele, 2016) La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie, in *Politica del diritto*, fasc. 1-2, pp. 217-258;

*generano assenza di speranza, all'interno di ambienti fisici angusti come le celle o anonimi e ampi come i corridori, condizioni drammatiche di impotenza decisionale e isolamento che possono portare alla scelta suicidaria»<sup>107</sup>*

Una forma di "frustrazione scaturisce dal fatto di vivere in una società, che prospetta un panorama incentrato sul raggiungimento del successo, offrendo però, solo a pochi, i mezzi per conseguirlo".<sup>108</sup>

Esistono almeno otto differenti possibili significati del gesto suicida, che riassumono i punti salienti delle principali teorie psicoanalitiche sull'argomento:

- Il significato di fuga. Il soggetto, attentando alla propria vita, cerca di fuggire da una situazione sentita come insopportabile.
- Il significato di lutto. Il soggetto attenta alla propria vita in conseguenza della perdita (reale o immaginata) di un effettivo elemento della sua personalità o dell'ambiente che lo circonda.
- Il significato di castigo. Il soggetto attenta alla propria vita per espiare un errore o una colpa, reali o immaginari.

---

<sup>107</sup> (Gangi, 2017) Morire di carcere: un'interpretazione psicologica del suicidio dietro le sbarre, tratto da <http://www.stateofmind.it/2017/05/suicidio-in-carcere/>, il 07/12/2017

<sup>108</sup> (Ubaldi, 1997) Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

- Il significato di delitto. Il soggetto attenta alla propria vita per trascinare con sé, nella morte, un'altra persona.
- Il significato di vendetta. Il soggetto attenta alla proprie vita, sia per provocare il rimorso altrui, sia per infliggere all'altro l'infamia della comunità.
- Il significato di richiesta e ricatto. Il soggetto attenta alla propria vita per fare pressione sull'altro, ricattandolo.
- Il significato di sacrificio e passaggio. Il soggetto attenta alla propria vita per raggiungere un valore o una condizione giudicata superiore.
- Il significato di ordalia e gioco. Il soggetto attenta alla propria vita per mettere in gioco se stesso, e organizza una sorta di sfida al destino, in modo da poter rimettere la scelta tra la propria vita o la morte ad un'entità metafisica.

Ognuno di questi significati è associato a fattori causali di differente natura.

Esistono due tipi di atti suicidari: quelli che presentano un carattere «aggressivo» (etero aggressivo) e quelli che hanno un carattere «anaggressivo» (auto aggressivo): i primi sono caratterizzati dalla

qualità dell'emotività del comportamento mentre quelli «anaggressivi» sono intesi come atto di rinuncia del deviante passivo.<sup>109</sup>

Il suicidio per depressione è una diretta conseguenza di un atto di devianza passiva dove il soggetto subisce il proprio dolore senza reagire; in carcere il detenuto pensa spesso al suicidio come strumento di appello e come espressione di protesta, si tratta di una particolare forma di predisposizione messa in evidenza da tutti coloro che trattano del suicidio in carcere: il recluso e inserito nel contesto più duro tra gli ambienti accettati da una società civile, in tempo di pace. Quasi sempre il detenuto capisce di essere rifiutato dalle istituzioni della giustizia e dai cittadini (sono compresi anche i familiari dello stesso che poco a poco tendono ad abbandonare il detenuto al suo destino) pertanto nasce in quest'ultimo un sentimento di rivalsa e di odio nei confronti di tutti. In questi casi il suicidio è una esasperata forma di protesta, un tentativo per richiedere amore ed attenzione è un mezzo disperato di farsi giustizia da sé, anche sé, paradossalmente in questa forma atipica di aggressione verso gli altri l'aggressore (cioè l'aspirante suicida) diviene la vittima.<sup>110</sup>

---

<sup>109</sup> (Minicozzi, 2011) Il suicidio in carcere: analisi delle principali motivazioni, Università degli studi del Sannio, facoltà di scienze economiche e aziendali

<sup>110</sup> (Minicozzi, 2011) Il suicidio in carcere: analisi delle principali motivazioni, Università degli studi del Sannio, facoltà di scienze economiche e aziendali

#### ***4.5 Suicidio rinunciatario***

Il suicidio assume il significato di castigo, quando il soggetto pensa che solo uccidendosi potrà pacificare il proprio senso di colpa. Il detenuto vuole autopunirsi con la morte: la morte assume una funzione catartica, poiché si è convinti di poter "lavare" solo così tutte le sue colpe. Molte volte, il soggetto cerca con il suo suicidio di riscattarsi anche agli occhi delle persone alle quali è più legato.<sup>111</sup>

#### ***4.6. Suicidio melanconia***

Il suicidio assume il significato di "melanconia", quando il soggetto non riesce a rassegnarsi all'idea di aver perso "l'oggetto di amore".

La fine del rapporto di amore viene percepita come un rifiuto, così che il soggetto perde la stima e la fiducia in se stesso. Si dice che il suicidio del "melanconico" deriva dal "fallimento del lutto", perché il soggetto non riesce ad accettare la fine del proprio amore. Questo amore è stato a tal punto interiorizzato dall'individuo, che questi, piuttosto che rinunciare all'idea di questa relazione di amore, preferisce rinunciare alla propria vita.<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> (Ubaldi, 1997), Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

<sup>112</sup> (Ubaldi, 1997) Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

#### ***4.7. Suicidio lutto***

Nel suicidio come lutto, allo stesso modo del suicidio melanconico, il soggetto soffre per la perdita di una persona cara; in questo caso la perdita della persona consegue alla morte fisica e non ad un rifiuto, così nel soggetto non si avvera alcuna regressione dell'autostima personale. Il "malinconico" si uccide perché ha perso la stima di sé al punto che niente pare aver più senso per lui. In questo caso invece il soggetto pensa che con il suicidio potrà idealmente raggiungere nell'Aldilà quelle persone care ormai defunte, e solo così di trovare finalmente la pace.<sup>113</sup>

#### ***4.8. Suicidio evasione***

Il suicidio in carcere è inteso soprattutto come una resistenza o una fuga di fronte ad una potenza sopraffattrice. Il detenuto che si suicida manifesta l'ultima espressione di libertà e mette in atto l'ultima e disperata forma di evasione.<sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> (Ubaldi, 1997), Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

<sup>114</sup> (Ubaldi, 1997) Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

#### ***4.9. Suicidio fuga irrazionale***

I casi di suicidio, caratterizzati da una scelta razionale si differenziano nettamente rispetto a quelli in cui pare dimostrarsi dominante l'elemento irrazionale. Si tratta di casi in cui il suicidio è comunque un rifiuto della situazione presente, perché considerata o assunta come intollerabile, tuttavia la decisione avviene senza un calcolo ben preciso, come una reazione simile ad un raptus. In molti casi è stato osservato che tentando di togliersi la vita il soggetto è spinto dal desiderio di provocare un cambiamento radicale di fuggire, di cercare sollievo e riposo.<sup>115</sup>

#### ***4.10. Suicidio protesta***

Il tipo del suicidio protesta rivela un carattere «eteroaggressivo» nella condotta suicidaria: il soggetto reagisce con aggressività alla propria situazione di disagio, ma non potendo scaricare la propria aggressività verso chi ritiene responsabile della propria "sofferenza" si ribella suicidandosi. Il suicidio, così, quando assume il significato di protesta, diventa una forma di devianza attiva, riconducibile, per le sue caratteristiche, alla tipologia degli atti ribelli.

---

<sup>115</sup> (Ubaldi, 1997), Suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

Il detenuto cerca con il suo comportamento di attirare l'attenzione sulla propria situazione personale e realizza una manifestazione di protesta contro il sistema penitenziario che ritiene responsabile della grave situazione nella quale egli versa.<sup>116</sup>

#### **4.12. Suicidio ricatto**

L'atto suicida assume significato di minaccia o ricatto, quando il detenuto minaccia di uccidersi per ottenere un fine preciso come un trasferimento, un permesso, la somministrazione di cure mediche.

Il suicidio diventa un arma *sui generis* per ricattare l'istituzione penitenziaria; in questi casi il soggetto “riprende possesso del proprio corpo come se fosse un oggetto esterno e tiene in ostaggio questo corpo finché non avrà raggiunto ciò che vuole”.<sup>117</sup>

#### **4.13. Suicidio vendetta**

Il suicidio vendetta è il gesto proprio di colui che pur aggredendo se stesso, in realtà, vorrebbe aggredire gli altri per punirli e dunque per vendicarsi. Si è parlato a questo proposito di "omicidio camuffato", poiché il soggetto non essendo nelle condizioni di uccidere la persona

---

<sup>116</sup> (Ubaldi, 1997), Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

<sup>117</sup> (Ubaldi, 1997), Il suicidio in carcere, in L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

di cui si vuole vendicare è costretto a riversare tutta l'aggressività verso se stesso. È una forma molto particolare di vendetta: il soggetto uccide se stesso facendo ricadere la colpa della propria morte "sulle spalle" dell'istituzione della giustizia e del sistema penitenziario, che ritiene responsabili della propria morte.<sup>118</sup>

---

<sup>118</sup> (Ubaldi, 1997), Suicidio in carcere, in *L'altro diritto* Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità tratto da: <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm> il 29/07/2017

## Capitolo 5

### Alcune possibili soluzioni del Legislatore italiano alle condizioni dei detenuti nelle carceri

#### *5.1. Premesse*

Nel capitolo precedente, ci siamo occupati dei suicidi nelle carceri italiane, in questo capitolo analizzeremo alcune possibili soluzioni che il Legislatore italiano dovrebbe adottare per risolvere i problemi dei nostri istituti di pena.

«È importante che le istituzioni promuovano un'attenta analisi della situazione carceraria oggi, verifichino le strutture, i mezzi, il personale, in modo che i detenuti non scontino mai una “doppia pena”; ed è importante promuovere uno sviluppo del sistema carcerario, che, pur nel rispetto della giustizia, sia sempre più adeguato alle esigenze della persona umana, con il ricorso anche alle pene non detentive o a modalità diverse di detenzione.»<sup>119</sup>

«La mancanza di libertà è senza dubbio una delle privazioni più grandi per l'essere umano. Se a questa si aggiunge il degrado per le condizioni spesso prive di umanità in cui queste persone si trovano a vivere, allora

---

<sup>119</sup> (Papa Benedetto XVI, 2011) Discorso del santo padre Benedetto XVI, tratto da [http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/speeches/2011/december/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20111218\\_rebibbia.html](http://w2.vatican.va/content/benedictxvi/it/speeches/2011/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20111218_rebibbia.html) il 16/11/2017

è davvero il caso in cui un cristiano si sente provocato a fare di tutto per restituire loro dignità.»<sup>120</sup>

### ***5.2. Le possibili soluzioni per evitare i suicidi nelle carceri***

Laura Baccaro e Francesco Morelli, nel loro saggio «Morire di Carcere»,<sup>121</sup> individuano un vademecum per prevenire il suicidio nelle carceri:

- Cosa non fare con un detenuto “a rischio”?
  - ✓ Non metterlo nella cosiddetta “cella liscia”;
  - ✓ Non toglierli tutto quello che potrebbe usare per suicidarsi (se vuole trova lo stesso il modo);
  - ✓ Non controllarlo in modo ossessivo e non minacciare di mandarlo in “osservazione” all’Ospedale Psichiatrico Giudiziario;
- Cosa non fare con tutti i detenuti?
  - ✓ Non creare “sezioni ghetto”;
  - ✓ Non aspettare che chiedano aiuto;
  - ✓ Non sottovalutare i tentativi di suicidio e le auto lesioni, considerandoli “dimostrativi”;

---

<sup>120</sup> (Papa Francesco, Udienza generale, 2016) Tratto da [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco\\_20161109\\_udienza-generale.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco_20161109_udienza-generale.html) il 10/11/2017

<sup>121</sup> (Beccaro Laura, 2009) Morire di carcere, in *Criminalia*, pag. 435-447

- ✓ Non applicare sanzioni o punizioni per atti autolesionistici o tentativi di suicidio;
- ✓ Non esprimere un giudizio morale sugli atti autolesionistici o i tentativi di suicidio;
- ✓ Non suggerire (provocatoriamente) di “tagliarsi” per ottenere qualcosa.
- Cosa fare con tutti i detenuti?
  - ✓ Dare attenzione alla persona durante tutto il periodo detentivo, e non solo limitandosi al primo ingresso;
  - ✓ Aumentare le possibilità di lavoro e di attività intramurarie;
  - ✓ Cercare di credere a quello che le persone detenute dicono rispetto ai problemi propri o dei compagni;
  - ✓ Ridefinire il concetto di rischio suicidario;
  - ✓ Migliorare il contesto relazionale all'intero della struttura;
  - ✓ Pensare a sostenere l'autore di reato a rielaborare il reato commesso;
  - ✓ Pensare a una mediazione tra l'autore di reato e la sua famiglia;
  - ✓ Sostenere la persona detenuta in una sua progettualità;
  - ✓ Fare più formazione a tutto il personale.

L'OMS ha individuato delle componenti chiave di un programma di prevenzione del suicidio nelle carceri che ora andremo ad analizzare.

La componente essenziale di ogni programma di prevenzione del suicidio è l'addestramento del personale di custodia, che costituisce la colonna portante di ogni istituto di pena. Nella realtà dei fatti, il personale sanitario di un carcere, gli psichiatri o altri professionisti che lavorano nelle carceri raramente si trovano in grado di prevenire un suicidio, perché spesso questi vengono tentati nelle celle, e frequentemente durante le ore notturne o nei fine-settimana, quando i detenuti sono generalmente fuori dal controllo del personale fisso di un eventuale programma, questi eventi dunque dovrebbero essere prevenuti dagli agenti, che saranno stati addestrati per la prevenzione dei suicidi e saranno divenuti più attenti nei confronti dei detenuti sotto la loro custodia. Gli agenti sono spesso le uniche figure disponibili 24 ore al giorno e costruiscono quindi la prima linea di difesa nella prevenzione del suicidio. Gli agenti, come il personale sanitario e quello psichiatrico, non saranno adeguatamente in grado di identificare il

rischio, effettuare una valutazione, né tantomeno prevenire un suicidio, se non saranno stati prima addestrati.<sup>122</sup>

Un'adeguata osservazione dei detenuti con rischio suicidario è cruciale, in particolare durante i turni di notte (quando il personale è scarso) e negli istituti dove il personale non è assegnato ad un'area in maniera permanente. Il livello di osservazione dovrebbe essere adeguato al grado di rischio. I detenuti in una fase di attiva «suicidalità» richiedono una supervisione costante. I detenuti che hanno destato nel personale un sospetto di suicidio, ma che non ammettono di pensarci al momento, possono non richiedere una supervisione costante, ma necessitano di un'osservazione più frequente (con intervalli di 5-15 minuti). Considerando che un tentativo di suicidio per impiccamento necessita solo di 3 minuti per provocare danni cerebrali permanenti, e 5-7 minuti per essere letale, anche a un intervallo di 10-15 minuti gli interventi potrebbero essere inefficaci per un detenuto ad alto rischio.

Colloqui individuali ai detenuti a rischio potrebbero rappresentare un'opportunità di auto-espressione e allo stesso tempo di osservazione clinica, infine, i detenuti a rischio non dovrebbero essere mai lasciati

---

<sup>122</sup> (World Health Organization, 2009) La prevenzione del suicidio nelle carceri, tratto da [http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione\\_suicidio.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf) il 07/12/2017

solì, ma si dovrebbe offrir loro costantemente osservazione e compagnia.<sup>123</sup>

Vi sono alcuni segnali comportamentali che possono essere indicatori di rischio suicidario, e qualora rilevati e comunicati ad altri possono anche prevenire il suicidio. Vi sono essenzialmente tre livelli di comunicazione utili alla prevenzione del suicidio nei detenuti:

- I. Comunicazione tra l'agente responsabile dell'arresto o traduzione e gli altri agenti di custodia;
- II. Comunicazione tra le varie professionalità dell'istituto (inclusi agenti, personale sanitario e psichiatrico);
- III. Comunicazione tra il personale dell'istituto e il detenuto con rischio suicidario.

I detenuti arrivano in carcere portando con sé alcune vulnerabilità al suicidio. Queste ultime, associate al trauma dell'incarcerazione e ai fattori stressanti della vita in carcere, possono culminare in una crisi emotiva e sociale, che in ultima analisi può portare al suicidio. L'isolamento sociale e fisico e la mancanza di risorse «supportive» accessibili contribuiscono ad aumentare il rischio.

---

<sup>123</sup> (World Health Organization, 2009), La prevenzione dei suicidi nelle carceri tratto da [http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione\\_suicidio.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf) il 07/12/2017

Quindi, un importante elemento di prevenzione del suicidio nelle carceri è l'interazione sociale.<sup>124</sup>

Molti detenuti si suicidano impiccandosi con lenzuola, lacci o vestiti; una cella “anti-suicidio” dovrebbe essere un luogo dal quale sono stati eliminati punti da cui potersi impiccare, e dove l'accesso a strumenti potenzialmente letali sia controllato.<sup>125</sup>

Se avviene un tentativo di suicidio, il personale deve essere addestrato a proteggere l'area ed a prestare pronto soccorso al detenuto nell'attesa dell'arrivo del personale medico interno o esterno. L'addestramento del personale alle procedure di pronto soccorso è una componente fondamentale.<sup>126</sup>».

### ***5.3. I possibili rimedi al sovraffollamento carcerario***

Il problema deve essere affrontato alla radice, con un significativo mutamento culturale che veda nella pena detentiva e nella custodia cautelare in carcere soltanto l'*extrema ratio* ove ogni altra sanzione o misura nel caso concreto sia impossibile, con definitivo abbandono, nel

---

<sup>124</sup> (World Health Organization, 2009) La prevenzione del suicidio nelle carceri, tratto da [http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione\\_suicidio.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf) il 07/12/2017

<sup>125</sup> (World Health Organization, 2009), La prevenzione del suicidio nelle carceri, tratto da [http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione\\_suicidio.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf) il 07/12/2017

<sup>126</sup> (World Health Organization, 2009) La prevenzione del suicidio nelle carceri, tratto da [http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione\\_suicidio.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf) il 07/12/2017

caso delle misure cautelari, di ogni ancora residuale ipotesi di obbligatorietà, quindi una sostanziale «decarcerizzazione», in parallelo rispetto all'ampliamento della capienza e al miglioramento della qualità del sistema penitenziario italiano, allo scopo di rendere effettivo il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena.<sup>127</sup>

Occorre una maggiore diversificazione delle pene rispetto a quanto previsto dal codice vigente, la reclusione va limitata ai soli reati più gravi e vanno ampliate e arricchite le pene restrittive della libertà personale con introduzione, come sanzioni autonome, in particolare della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, tali sanzioni, da espiare in ambiente non detentivo, andrebbero tipizzate come sanzioni penali autonome, graduabili dallo stesso giudice della cognizione, e non più come alternative alla detenzione ed orientate non già in termini di limiti e divieti ma in senso attivo come obblighi di fare a favore della comunità, da incentivare eventualmente introducendo sistemi deflativi del processo. Tale maggior ventaglio di pene consentirebbe, oltre a una riduzione dei casi di detenzione in carcere, anche una più razionale soddisfazione del principio di proporzionalità della pena alla gravità dei reati. Sarebbe opportuno introdurre l'istituto

---

<sup>127</sup> (ANM, 2013), Carcere e pena, tratto da <http://www.associazionemagistrati.it/doc/40/il-carcere-e-la-pena.htm>, il 13/11/2017

della messa alla prova, ispirato alla *probation* di origine anglosassone, che offre a quanti sono imputati per reati di minore allarme sociale un percorso di reinserimento alternativo mediante lavori di pubblica utilità e, al contempo, svolge una funzione deflativa dei procedimenti penali, grazie all'estinzione del reato come effetto dell'esito positivo della messa alla prova. È opinione generalmente condivisa che le misure alternative, più di quella detentiva, siano occasione per ridurre la recidiva e accrescere la sicurezza dei cittadini nel territorio perché consentono di acquisire consapevolezza delle conseguenze del reato e della necessità di porvi rimedio mediante un percorso di responsabilizzazione che si realizza anche mediante l'assunzione di impegni in favore della collettività. Occorre pertanto favorire il ricorso a tali misure, invertendo la tendenza inversa, promossa dalla legge n. 251/2005 (c.d. ex Cirielli). Va riformata la disciplina delle misure cautelari, estendendo il ricorso, anche cumulativo, alle misure «interdittive» e alle cautele di natura patrimoniale (sequestro per equivalente, anticipazione del ricorso al sequestro conservativo). I dati statistici confermano che attualmente il 40% circa della popolazione carceraria è costituita da soggetti ristretti per reati in materia di stupefacenti. È necessario attenuare la severità delle pene previste per i

fatti di piccolo spaccio dalla legge Fini Giovanardi. Un equilibrato trattamento sanzionatorio in materia di stupefacenti, oltre che allineare il nostro Paese alle convenzioni internazionali e alle direttive europee, favorisce l'accesso all'affidamento terapeutico.

Al fine di ridurre la popolazione carceraria, si propone di ampliare i limiti di pena per l'espulsione aumentando da due a tre anni la pena detentiva, anche residua, inflitta allo straniero per reati non gravi, in presenza della quale il giudice di sorveglianza, con le garanzie di legge, può sostituire il carcere con l'espulsione.

Occorre, infine, migliorare le strutture logistiche, realizzando nuove carceri e migliorando quelle esistenti, ripensando anche sotto il profilo materiale l'attuale modello unico di istituto penitenziario. Bisogna garantire il lavoro nelle carceri, diffondere modelli organizzativi e prassi virtuose su tutto il territorio nazionale, assicurando piante organiche numericamente e professionalmente adeguate, sia con riferimento al personale della polizia penitenziaria che a quello civile<sup>128</sup>.

Nessuno deve entrare in un carcere se non è garantito lo spazio vitale, così come affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

---

<sup>128</sup> (ANM, 2013) Il carcere e la pena, tratto da <http://www.associazionemagistrati.it/doc/40/il-carcere-e-la-pena.htm> il 13/11/2017

La dignità umana deve sempre e comunque prevalere sul potere di punire, come hanno sancito talune Corti supreme in giro per il mondo. Sulla questione dello spazio, l'Italia è stata già condannata dalla Corte di Strasburgo con una sentenza pilota nel 2013 nel caso Torreggiani. Questa norma eviterebbe che si ripetano le circostanze che hanno portato a quella condanna.<sup>129</sup>

È questa una norma di chiusura del sistema, utile a evitare che il sovraffollamento determini compressioni della dignità umana che deve essere sempre anteposta al diritto di punire. Le cosiddette liste di attesa, già sperimentate in Norvegia, sono una norma di chiusura del sistema penitenziario che proteggono la dignità della persona da politiche penali e carcerarie invadenti e disumane.<sup>130</sup>

Il Presidente della Repubblica ha individuato, nel più volte citato messaggio alle Camere, una serie di possibili interventi tra i quali l'adeguamento dell'edilizia carceraria, che però richiede tempi non brevi, e la riduzione del numero complessivo dei detenuti attraverso innovazioni di carattere strutturale quali: l'introduzione di meccanismi

---

<sup>129</sup> (Associazione Antigone, 2017) Venti proposte per un nuovo sistema penitenziario tratto da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/VentipropostediAntigone.pdf> il 20/10/2017

<sup>130</sup> (Associazione Antigone, 2017) Venti proposte per riformare il sistema penitenziario tratto da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/VentipropostediAntigone.pdf> il 20/10/2017

di *probation*; la previsione di pene limitative della libertà ma non carcerarie ad esempio la reclusione presso il domicilio; la riduzione dell'area di custodia cautelare in carcere; lo sforzo per far sì che i detenuti stranieri possano espiare la pena nei loro Paesi di origine; l'attenuazione degli effetti della recidiva. Solo come rimedi straordinari il Capo dello Stato ha infine indicato l'indulto e l'amnistia per fronteggiare l'emergenza in attesa della adozione di soluzioni strutturali<sup>131</sup>.

#### **5.4. Le possibili soluzioni dei detenuti LGBT**

Anche nell'ambito del sistema penitenziario vanno evitate le ghettizzazioni di coloro che hanno differenti orientamenti sessuali. Vanno previste norme per la loro assegnazione, contro la violenza e ogni forma di discriminazione, per la formazione del personale.

Il personale penitenziario deve essere aggiornato in materia di diritti delle persone appartenenti alla comunità LGBT.<sup>132</sup>

---

<sup>131</sup> (Gallo, 2014) Giustizia: sovraffollamento delle carceri... cause, effetti e possibili rimedi, tratto da <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-sovraffollamento-delle-carceri-cause-effetti-e-possibili-rimedi>, il 10/11/2017

<sup>132</sup> (Associazione Antigone, 2017) Venti proposte per riformare il sistema penitenziario tratto da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/VentipropostediAntigone.pdf> il 20/10/2017

### ***5.5. Le possibili soluzioni alle problematiche delle donne e madri detenute***

È necessario far uscire le donne detenute dal silenzio normativo nel quale sono costrette. Vanno evidenziati i loro bisogni e i loro diritti con un'attenzione specifica alla condizione di genere; vanno applicate le Regole di Bangkok delle Nazioni Unite, dando loro vincolatività.<sup>133</sup>

Le Regole di Bangkok fanno parte dell'ampia raccolta di principi e linee guida, standard e norme, sviluppate dalle Nazioni Unite nel corso di più di 50 anni, sono divise in due sezioni, una contenente le disposizioni di applicazione generale e l'altra le regole dedicate a categorie speciali quali le madri, le straniere, le giovani. È interessante sottolineare che nella parte relativa alla valutazione del rischio le Regole considerano che generalmente le detenute presentano una pericolosità relativamente debole e che le misure di alta sicurezza su di loro hanno un effetto particolarmente negativo. La regola n. 1 fissa il principio di individualizzazione del trattamento: *“bisogna tenere conto delle esigenze peculiari delle donne detenute per l'attuazione delle presenti*

---

<sup>133</sup> (Associazione Antigone, 2017) Venti proposte per un nuovo sistema penitenziario tratto da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/VentipropostediAntigone.pdf> il 20/10/2017

*regole. Le misure adottate per soddisfare tali necessità non devono essere considerate discriminatorie”.*

È necessario prendere in considerazione le esigenze diverse delle donne rispetto a quelle degli uomini: l’attenzione a queste esigenze non è discriminatoria *“il concetto di eguaglianza significa ben più che trattare tutte le persone allo stesso modo. Il trattamento uguale di persone in situazioni diseguali contribuirà a perpetuare l’ingiustizia e non a eradicarla”*.<sup>134</sup>

### ***5.6. Migliorare l’organico penitenziario***

La protezione e la promozione della dignità umana avviene attraverso il lavoro dello staff penitenziario a tutti i livelli, ma anche attraverso la gratificazione sociale dello stesso. È necessario che vi siano corsi di formazione che favoriscano una cultura comune rispettosa del sistema internazionale dei diritti umani e della prevenzione della tortura. Il personale penitenziario deve essere sempre identificabile, si tratta di una forma di prevenzione rispetto ai rischi di violenze, ma anche di

---

<sup>134</sup> (Polisano, 2017) Le detenute e i principi che devono ispirare il loro trattamento, in Temi Romana, p. 24-34, tratto da <http://www.temiromana.it/uploads/news/pdf/interno-06-a63n3-e-saggi-palmi-577e829162c75.pdf> il 17/12/2017

protezione per la gran parte dello staff che si muove nel solco della legalità.<sup>135</sup>

### ***5.7. Migliorare la “sessualità” dei detenuti***

La pena della reclusione non deve essere afflittiva e deve comprimere la sola libertà di movimento. La sessualità è un diritto che attiene alla salute intesa come benessere psicofisico. Negare la sessualità significa maltrattare una persona e destabilizzarla per il futuro, aumentando casi di aggressione. Va modificato, dunque, l’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui prevede il controllo a vista in occasione dei colloqui fra i detenuti e i loro familiari o conoscenti in visita.

In ogni carcere, con avallo normativo andrebbero previsti luoghi che consentano ai detenuti di incontrare i loro parenti nel rispetto della massima privacy.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> (Associazione Antigone, 2017) Venti proposte per riformare il sistema penitenziario tratto da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/VentipropostediAntigone.pdf> il 20/10/2017

<sup>136</sup> (Associazione Antigone, 2017) Venti proposte per riformare il sistema penitenziario tratto da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/VentipropostediAntigone.pdf> il 20/10/2017

## Conclusioni

Il carcere continua a dividere la cultura democratica tra giustizialisti e permissivisti. Tuttavia i dati sui suicidi in cella, il sovraffollamento sono ancora allarmanti.<sup>137</sup>

Oltre 3 mila i detenuti in più solo negli ultimi 12 mesi e un tasso di sovraffollamento del 113,2 %, che rischia a fine 2020 di far tornare l'Italia ai numeri dell'emergenza del 2010 destina a condurre l'Italia a una nuova condanna da parte della Corte di Strasburgo<sup>138</sup>.

La pena detentiva troppo frequentemente corrisponde di per sé a un trattamento contrario al senso di umanità, al punto di indurre il sospetto che essa sia in sostanza una pena inumana, d'altra parte è incontestabile che la pena detentiva, nella grande maggioranza dei casi, non tende alla “rieducazione” del condannato, ma costituisce una sua degradazione fino a segnarne tragicamente il destino. La costituzione non parla mai di carcere, né di pene detentive in quanto i costituenti hanno lasciato

---

<sup>137</sup> (Occhetta, 2015) Il carcere, la pena e la posizione della Chiesa, Civiltà Cattolica Volume III, Quaderno 3963-3964, tratto da <http://www.laciviltacattolica.it/articolo/il-carcere-la-pena-e-la-posizione-della-chiesa/> il 10/11/2017

<sup>138</sup> (Simonetti, 2017) Torna l'allarme sovraffollamento nelle carceri italiane, Radio Vaticana, tratta da [http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/29/interviste\\_con\\_don\\_sandro\\_spriano\\_e\\_patrizio\\_gonnella/1327746](http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/29/interviste_con_don_sandro_spriano_e_patrizio_gonnella/1327746) il 28/11/2017

campo libero ai legislatori che volessero cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali.<sup>139</sup>

La prigione è uno strumento palesemente non sensibile e non intelligente e può essere applicato solo indistintamente e grossolanamente senza alcuna duttilità e flessibilità, in estrema sintesi “il carcere è lo stesso per chi vi finisce per aver rubato un pacco di wafer e per Bernardo Provenzano”.<sup>140</sup>

Non dobbiamo dimenticare che “il carcere è un prodotto umano e come tale va sottoposto a un test di validità e il criterio fondamentale è quello relativo alla quantità di bene e alla quantità di male che ne derivano, il carcere produce bene se risponde allo scopo per il quale è stato creato, produce male se non raggiunge il fine al quale è destinato e se determina danni che superino i benefici ottenuti.”<sup>141</sup>

Nelle riflessioni che riguardano i detenuti, si sottolinea spesso il tema del rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e l'esigenza di corrispondenti condizioni di espiazione della pena, questo aspetto della

---

<sup>139</sup> (Manconi, 2015), Il carcere va abolito, in [internazionale.it](https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione), tratto da <https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione> il 11/11/2017

<sup>140</sup> (Manconi, 2015) Il carcere va abolito, in [internazionale.it](https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione), tratto da <https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione> il 11/11/2017

<sup>141</sup> (Manconi, 2015) Il carcere va abolito, in [internazionale.it](https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione), tratto da <https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione> il 11/11/2017

politica penitenziaria è certamente essenziale e l'attenzione in proposito deve rimanere sempre alta ma tale prospettiva non è ancora sufficiente se non è accompagnata e completata da un impegno concreto delle istituzioni in vista di un effettivo reinserimento nella società, quando questa finalità viene trascurata, l'esecuzione della pena degrada a uno strumento di sola punizione e ritorsione sociale, a sua volta dannoso per l'individuo e per la società.<sup>142</sup>

Rieducare al vivere associato in un contesto che è per sua natura dissociato è un'evidente contraddizione in termini, ecco perché risulta chiaro che l'obiettivo rieducativo all'interno del carcere sia difficilmente raggiungibile, anche nelle migliori condizioni possibili.

Il carcere è considerato, tra le istituzioni totali, una delle più nocive, poiché non sequestra solo la libertà dei suoi internati, ma anche il loro tempo, i loro bisogni, i loro affetti, di cui si fa portavoce dettando regole rigide per bisogni quotidiani, come fumare una sigaretta, parlare con una persona, sgranchirsi le gambe, ed in questo contesto totalizzante, in cui chi è dentro è prima di tutto il prigioniero di sé stesso e dei suoi

---

<sup>142</sup> (Papa Francesco, Visita ai detenuti, al personale penitenziario e alle loro famiglie: Discorso del Santo Padre Francesco, 2014), tratto da [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco\\_20140621\\_visita-pastorale-cassano-carcere.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140621_visita-pastorale-cassano-carcere.html) il 16/11/2017

bisogni, la contrapposizione dentro-fuori raggiunge il suo apice nella distanza sociale che si staglia tra internati e staff.<sup>143</sup>

È evidente che non è sufficiente elencare i diritti dalle norme e dalle direttive per pensare che l'umanizzazione del carcere sia un obiettivo facilmente raggiungibile; servono sicuramente interventi sulle strutture e importanti opere di manutenzione, modifiche normative ed organizzative per deflazionare le presenze, incidendo sugli ingressi e favorendo le uscite in misura alternativa e migliorare la vivibilità quotidiana in carcere.<sup>144</sup>

Più si studia il carcere, più si cerca di capire il reale funzionamento della prigione, più ci si rende conto che così, come è strutturato, non funziona come si vorrebbe. Il carcere produce sofferenza, infligge dolore, la vita in prigione rende ancora più malati, sia fisicamente che psichicamente e nessuno detenuto, quando ritornerà libero, racconterà l'esperienza che ha vissuto come un momento di riflessione o di crescita. Disagio, rabbia, odio nei confronti delle persone che lo hanno giudicato, annientamento, frustrazione sessuale, questi sono i ricordi degli ex-detenuiti.<sup>145</sup>

---

<sup>143</sup> (Riverditi, 2014) Diritto e castigo. La pena oltre il carcere, Università del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro"

<sup>144</sup> (Buffa, 2015) Umanizzare il carcere, Laurus Robuffo Editore, Roma

<sup>145</sup> (Stancati, 2001) Teoria e pensiero abolizionista; Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche

L'opinione pubblica ritiene però che se una persona mantiene un comportamento corretto all'interno della società, non si troverà mai in questa situazione, viceversa se si trova in prigione è perché non ha avuto un comportamento adeguato, e quindi in un certo senso se l'è cercato, questo può essere vero, ma di sicuro emarginarlo dalla società non è la soluzione, è un rimedio semplice, veloce, pratico, ma che non risolve la situazione.<sup>146</sup>

La carcerazione va vista come un intervento di emergenza, un estremo rimedio per arginare una violenza gratuita e ingiusta, impazzita e disumana, un rimedio necessario per fermare coloro che, afferrati da un istinto egoistico e distruttivo, hanno perso il controllo di sé, calpestano i valori sacri della vita e delle persone e il senso della convivenza civile.<sup>147</sup>

---

<sup>146</sup> (Stancati, 2001) Teoria e pensiero abolizionista; Università degli studi di Torino, Facoltà di Scienze Politiche

<sup>147</sup> (Cardinale Carlo Maria Martitni, 2000), Per un ripensamento della giustizia penale, tratto da <http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/giustizia/martini.htm> il 15/11/2017

## Bibliografia

- ANM. (2013). Il carcere e la pena. *La giustizia del futuro*. Tratto il giorno novembre 13, 2017 da <http://www.associazionemagistrati.it/doc/40/il-carcere-e-la-pena.htm>
- Antonia, M. (2017). Spazio detentivo minimo e violazione dell'art. 3 Cedu: per una lettura conforme ai canoni di dignità e umanità,. *in Diritto penale e processo*, fasc. 1, pp. 122-131.
- Associazione Antigone. (2017). *Venti proposte di Antigone per un nuovo sistema penitenziario*. Tratto il giorno agosto 20, 2017 da <http://www.associazioneantigone.it/upload2/uploads/docs/Venti-proposediAntigone.pdf>
- Associazione Ristretti Orizzonti. (2010, settembre 12). Giustizia: transessuali in carcere; quando il “reparto speciale” è sinonimo di ghetto. *Ansa*. Tratto il giorno settembre 8, 2017 da <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti-2013/giustizia-transessuali-in-carcere-quando-il-reparto-speciale-e-sinonimo-di-ghetto>
- Baccaro, L. (2003). *Carcere e salute*. Mercato San Severino: Sapere edizioni. Tratto il giorno novembre 12, 2017 da

<http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/baccaro/index.htm>

Bambini Senza Sbarre. (2017, novembre 29). *Spazio giallo nel carcere*.

Tratto da <http://www.bambinisenzasbarre.org/>:  
<http://www.bambinisenzasbarre.org/spazio-giallo-nel-carcere/>

Bargiacchi, C. (2002). Esecuzione della pena e relazioni familiari.

*L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. Tratto il giorno novembre 13, 2017 da  
<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/index.htm#misure>

Beccaro Laura, M. F. (2009). Morire di carcere. *Criminalia*, 435-447.

Buffa, P. (2015). *Umanizzare il carcere*. Roma: Laurus Robuffo Editore.

Capasso, S. I. (2016, maggio 23). La tutela della libertà religiosa nelle

carceri. *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, [www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it), 1-17. Tratto il giorno luglio 31, 2017 da  
[http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli\\_pdf/capasso\\_m\\_la\\_tutela.pdf](http://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/capasso_m_la_tutela.pdf)

Cardinale Carlo Maria Martitni. (2000). Colpa e pena. *Per un ripensamento della giustizia penale*. Bergamo. Tratto il giorno novembre 15, 2017 da

<http://www.ristretti.it/areestudio/territorio/opera/documenti/giustizia/martini.htm>

Carducci, M. (2016, ottobre 11). Finalità rieducativa della pena. Detenzione e rispetto dei diritti fondamentali: un ossimoro? *Accademia marchigiana di logica giuridica*, 1-16. Tratto il giorno novembre 14, 2017 da <https://www.accademiamarchigianalogicagiuridica.it/index.php?diritto=4>

Caro, E. D. (2017). *Tra sezioni-ghetto, abusi e sopraffazioni. Dove e come vive la comunità LGBT ristretta?* XII Rapporto di Antigone. Tratto il giorno agosto 24, 2017 da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-lgbt/>

Casciaroli, V. (2015, settembre 22). Scuola e carcere: quando studiare abbatte la recidiva. *Gruppo abele*. Tratto il giorno novembre 15, 2017 da <http://www.gruppoabele.org/scuola-e-carcere-quando-studiare-abbatte-la-recidiva/>

Cecchini, F. (2017). La tutela del diritto della salute in carcere nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. *Diritto penale contemporaneo*, 1-40. Tratto il giorno novembre 19, 2017

da

[https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CECCHINI\\_2017a.pdf](https://www.penalecontemporaneo.it/upload/CECCHINI_2017a.pdf)

Ceraudo, F. (2006). La sessualità in carcere: aspetti psicologici, comportamentali e ambientali. *ristretti.it*. Tratto il giorno novembre 15, 2017 da <http://www.ristretti.it/areestudio/affetti/documenti/ceraudo.htm>

Claudio DeFilippi, D. B. (2001). *Il sistema europeo di tutela del detenuto*. Milano: Giuffrè editore per il professionista e l'azienda.

Comitato dei Ministri della Comunità Europea . (1987, Febbraio 12). *Regole Penitenziarie Europee*. Tratto il giorno novembre 20, 2017 da [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it): <http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/europa/trattamento.htm>

Coralli, M. (2002). L'istruzione in carcere. *L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. Tratto il giorno agosto 28, 2017 da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/coralli/index.htm>

- Digiovanni, Y. (2016). *Il linguaggio della reclusione: suicidio e autolesionismo in carcere*. Università degli studi di Torino; Dipartimento di psicologia.
- Fabini, G. (2017). *Donne e carcere: quale genere di detenzione?* XII Rapporto di Antigone. Tratto il giorno agosto 8, 2017 da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/03-detenzione-femminile/>
- Fantauzzi, M. (2016). *I diritti dei detenuti in Italia verso un'esecuzione Costituzionalmente orientata*. Sapienza Università di Roma.
- Fiorentin. (2004). Il trattamento rieducativo,. *Diritto&Dititti*. Tratto il giorno luglio 29, 2017 da [https://www.diritto.it/osservatori/esecuzione\\_penale/fiorentin40.html](https://www.diritto.it/osservatori/esecuzione_penale/fiorentin40.html)
- Fiorentin, F. (2016). Un primo passo verso la "messa a regime costituzionale" del risarcimento per l'inumana detenzione dei condannati all'ergastolo. *Giurisprudenza Costituzionale*, fasc. 4; 1462-1471.
- Flick, G. M. (2017). I diritti dei detenuti nella giurisprudenza costituzionale. *Diritto penitenziario e costituzione*, 187-201. Tratto il giorno luglio 31, 2017 da

<https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/saggi/43-i-diritti-dei-detenuti-nella-giurisprudenza-costituzionale>

Furafaro, V. (2008). Il lavoro penitenziario Aspetti giuridici e sociologici. *L'altro diritto, centro di documentazione su carcere devianza e marginalità*. Tratto il giorno agosto 30, 2017 da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/furafaro/index.htm>

Gallo, F. M. (2014, febbraio 3). Giustizia: sovraffollamento. *Specchio economico*. Tratto il giorno novembre 10, 2017 da <http://www.ristretti.org/Le-Notizie-di-Ristretti/giustizia-sovraffollamento-delle-carceri-cause-effetti-e-possibili-rimedi>

Gangi, A. (2017, maggio 16). Morire di carcere: un'interpretazione psicologica del suicidio dietro le sbarre. *State of Mind - Il giornale delle scienze psicologiche*. Tratto il giorno dicembre 7, 2017 da <http://www.stateofmind.it/2017/05/suicidio-in-carcere/>

Giustizia.it. (2017, ottobre 31). *Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - aggiornamento al 31 ottobre 2017, dati del Ministero della Giustizia*. Tratto il giorno settembre 30, 2017 da [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it):

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_14\\_1.page?facetNode\\_1=4\\_54&contentId=SST59610&previousPage=mg\\_1\\_14](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page?facetNode_1=4_54&contentId=SST59610&previousPage=mg_1_14)

Giustizia.it. (2017, agosto 31). *Diritti dei detenuti*. Tratto da [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it):

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_2\\_3\\_0\\_7.page](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page)

Gonin, D. (1994). *Il corpo incarcerato*. Torino: Edizioni Gruppo Abele.

Gori, A. (2015). Articolo 3 CEDU Trattamenti inumani e degradanti la giurisprudenza della Corte e il suo impatto sul diritto dei detenuti.

*L'altro diritto centro di documentazione su carcere devianza e marginalità*. Tratto il giorno agosto 17, 2017 da

<http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/carcere/gori/index.htm>

Lamarque, E. (2010). Gli effetti delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo la Corte Costituzionale italiana. *Corriere giuridico*, 955-965.

Luigi Maconi, G. T. (2015). *La pena e i diritti - Il carcere nella crisi italiana*. Roma: Carrocci editore.

Maculan, A. (2017). *"Sotto organico": il personale degli istituti penitenziari*. XXII Rapporto di Antigone. Tratto il giorno agosto 24, 2017 da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-operatori/>

- Manconi, L. (2015, marzo 17). Il carcere va abolito. *internazionale.it*.  
Tratto il giorno dicembre 6, 2017 da  
[https://www.internazionale.it/opinione/luigi-  
manconi/2015/03/17/carcere-abolizione](https://www.internazionale.it/opinione/luigi-manconi/2015/03/17/carcere-abolizione)
- Martello, C. P. (2017). *Figli di un dio minore. La libertà di religione in carcere*. XXII Rapporto di Antigone. Tratto il giorno agosto 24, 2017 da [http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-  
condizioni-di-detenzione/02-liberta-di-culto/](http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/02-liberta-di-culto/)
- Materia, S. (2017). *La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro*. XII Rapporto di Antigone. Tratto il giorno agosto 24, 2017 da [http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-  
condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/](http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/04-diritto-al-lavoro/)
- Mattei, A. (2002). *La detenzione domiciliare speciale*. Università di Brescia.
- Minicozzi, F. (2011). *Il suicidio in carcere: analisi delle principali motivazioni*. Università degli studi del Sannio; Facoltà di scienze economiche e aziendali.
- Miravalle Michele, T. G. (2016). La normalizzazione del suicidio nelle pratiche penitenziarie. *Politica del diritto*, fasc. 1-2, pp. 217-258;.

- Monte, F. B. (2017, marzo 31). Poteri normativi del governo e sovraffollamento carcerario. *Rivista AIC*, 1-24.
- Nicotra, I. (2014). Il senso della pena ad un anno dalla sentenza Torreggiani. *Pena e reinserimento sociale ad un anno dalla "Sentenza Torreggiani"* (p. 1-20). Casa circondariale di "Rebbibbia nuovo complesso: Diritto penitenziario e costituzione. Tratto il giorno novembre 11, 2017 da <https://www.dirittopenitenziarioecostituzione.it/studi-e-ricerche/commenti-e-interventi/67-pena-e-reinserimento-sociale>
- Occhetta, F. (2015). Il carcere, la pena e la posizione della Chiesa. *La civiltà cattolica*, p. Volume III; Quaderno 3963-3964. Tratto il giorno novembre 10, 2017 da <http://www.laciviltacattolica.it/articolo/il-carcere-la-pena-e-la-posizione-della-chiesa/>
- Papa Benedetto XVI. (2011, dicembre 18). Discorso del Santo Padre Benedetto XVI. *Visita Pastorale alla Casa Circondariale nuovo complesso di Rebbibbia*. Roma. Tratto il giorno novembre 16, 2017 da [http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/december/documents/hf\\_ben-xvi\\_spe\\_20111218\\_rebibbia.html](http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2011/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20111218_rebibbia.html)

Papa Francesco. (2014, Giugno 21). Visita ai detenuti, al personale penitenziario e alle loro famiglie: Discorso del Santo Padre Francesco. *Visita pastorale a Cassano all'Jonio*. Casa circondariale di Castrovillari. Tratto il giorno novembre 11, 2017 da

[https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco\\_20140621\\_visita-pastorale-cassano-carcere.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140621_visita-pastorale-cassano-carcere.html)

Papa Francesco. (2016, novembre 9). Udiienza generale. Città del Vaticano. Tratto il giorno novembre 10, 2017 da [https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco\\_20161109\\_udienza-generale.html](https://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2016/documents/papa-francesco_20161109_udienza-generale.html)

Papa Francesco. (2017, gennaio 4). Appello di Papa Francesco. Città del Vaticano. Tratto il giorno novembre 10, 2017 da [http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa\\_carcere\\_sia\\_luogo\\_rieducazione\\_con\\_noi\\_i\\_cappellani/1283482](http://it.radiovaticana.va/news/2017/01/04/papa_carcere_sia_luogo_rieducazione_con_noi_i_cappellani/1283482)

Polisano, R. (2017). Le detenute e i principi che devono ispirare il loro trattamento. *Temì Romana*, 24-32. Tratto il giorno dicembre 17, 2017 da <http://www.temiromana.it/uploads/news/pdf/interno-06-a63n3-e-saggi-palmi-577e829162c75.pdf>

Priorietti, G. (2006). Dietro le sbarre: vita sessuale in carcere. *ristretti.it*.

Tratto il giorno novembre 15, 2017 da  
<http://www.ristretti.it/commenti/2006/maggio/proietti.htm>

Ripoli, M. (2006). *Carcere risocializzazione diritti*. (M. L. Isabel Cortés, A cura di) Torino: G. Giappichelli.

ristretti.it. (2004). Transessuali e omosessuali in carcere: proposte per il futuro. *Omosessuali in carcere*. Tratto il giorno settembre 5, 2017 da  
<http://www.ristretti.it/areestudio/giuridici/studi/omosessuali.htm>

ristretti.it. (2017). La tutela della salute nella legge penitenziaria. Tratto il giorno agosto 8, 2017 da  
<http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/penitenziaria.htm>

ristretti.it. (2017, dicembre 15). *Morire di carcere: dossier 2000 - 2017*. Tratto da [www.ristretti.it](http://www.ristretti.it):  
<http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/2010/morti.carcere.xls>

Riverditi, M. (2014). *Diritto e Castigo. La pena oltre il carcere*. Università del Piemonte.

- Ruotolo, M. (2002). Diritto alla salute e trattamenti sanitari. In M. Ruotolo, *Diritti dei detenuti e Costituzione*. Giappichelli. Tratto il giorno novembre 12, 2017 da <http://www.ristretti.it/areestudio/salute/inchieste/ruotolo.htm>
- Ruotolo, M. (2012). *Dignità e Carcere*. Napoli: Editoriale Scientifica.
- Scandurra, A. (2017). *Il ritorno del sovraffollamento*. Torna il carcere; XII Rapporto di Antigone. Tratto il giorno agosto 24, 2017 da <http://www.antigone.it/tredicesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/01-numeri-del-carcere/>
- Sentenza n. 83 (Corte Costituzionale marzo 22, 2017). Tratto il giorno novembre 10, 2017 da <http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0083s-17.html>
- Simonetti, P. (2017, luglio 29). Torna l'allarme sovraffollamento nelle carceri italiane. Tratto il giorno novembre 28, 2017 da [http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/29/interviste\\_con\\_don\\_sandro\\_spriano\\_e\\_patrizio\\_gonnella/1327746](http://it.radiovaticana.va/news/2017/07/29/interviste_con_don_sandro_spriano_e_patrizio_gonnella/1327746)
- Stancati, B. (2001). Teorie e pensiero abolizionista. In B. Stancati, *Il sistema carcerario in Europa*. Università degli studi di Torino; Facoltà di Scienze Politiche.

Ubaldi, S. (1997). Il suicidio in carcere. *L'altro diritto Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità*. Tratto il giorno luglio 29, 2017 da <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/asylum/ubaldi/index.htm>

Walter, D. A. (2016). *I diritti dei detenuti in Italia, tutela e le garanzie alla luce della Cedu*. Vilcavi: Key Editore.

World Health Organization. (2009). La prevenzione del suicidio nelle carceri. 1-27. Tratto il giorno dicembre 7, 2017 da [http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione\\_suicidio.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2009/novembre/pdf4/prevenzione_suicidio.pdf)

Zagrebel'sky, G. (2015). Il tempo e lo spazio del "capro espiatorio" del paradosso della dignità in carcere. *Diritto e società*, 1-11.

## Sitografia

 <http://www.associazioneantigone.it/>;

 <http://www.abuondiritto.it/it/#>;

 <http://www.ristretti.it/>;

 <http://www.altrodiritto.unifi.it/>